

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★	Regolamento (CE) n. 1905/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese	1
	Regolamento (CE) n. 1906/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	8
	Regolamento (CE) n. 1907/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	10
	Regolamento (CE) n. 1908/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	12
	Regolamento (CE) n. 1909/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	14
	Regolamento (CE) n. 1910/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003	17
	Regolamento (CE) n. 1911/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	18
	Regolamento (CE) n. 1912/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	21
★	Regolamento (CE) n. 1913/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)	25

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1914/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1488/2001 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato	27
★ Regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante modifica degli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in ovini e caprini ⁽¹⁾	29
★ Regolamento (CE) n. 1916/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance	34
Regolamento (CE) n. 1917/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1834/2003 relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	36
Regolamento (CE) n. 1918/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	37
Regolamento (CE) n. 1919/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	43
Regolamento (CE) n. 1920/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	46
Regolamento (CE) n. 1921/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	48
Regolamento (CE) n. 1922/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali	49
Regolamento (CE) n. 1923/2003 della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003	50
★ Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾	51
★ Direttiva 2003/95/CE della Commissione, del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽¹⁾	71

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/774/CE:

★ Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3984]	78
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Banca centrale europea

2003/775/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 23 ottobre 2003, relativo alle operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi in conformità dell'articolo 31.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE/2003/12) 81**

2003/776/CE:

- ★ **Decisione della Banca Centrale europea, del 23 ottobre 2003, che modifica la decisione BCE/2002/12 del 19 dicembre 2002 relativa all'approvazione del volume di conio di monete metalliche nel 2003 (BCE/2003/13) 87**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2003 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2003

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in seguito denominato: «il regolamento base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

(1) La Commissione, con il regolamento (CE) n. 781/2003 ⁽²⁾ (in seguito denominato: «il regolamento provvisorio»), ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcole furfurilico (in seguito denominato: «AF») originarie della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata: «Cina»), espressi sotto forma di un importo specifico del dazio compreso tra 21 e 181 EUR per tonnellata metrica, corrispondente ai diversi margini di dumping.

2. Fase successiva della procedura

(2) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite dalla Commissione. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(3) Le osservazioni presentate verbalmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, se del caso, sono state tenute in considerazione ai fini delle risultanze definitive.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Oltre alle visite di verifica effettuate presso le sedi delle società menzionate nei considerando 10 e 11 del regolamento provvisorio, va osservato che dopo l'istituzione delle misure provvisorie è stata effettuata una visita in loco presso la sede del seguente utilizzatore comunitario:

— Bakelite AG, Iserlohn-Lethmate, Germania.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(5) Poiché non sono pervenute osservazioni circa il prodotto in esame e il prodotto simile, vengono confermati il contenuto e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando dal 12 al 17 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato («SEM»)

(6) Non sono stati presentati ulteriori elementi di prova per quanto riguarda la decisione di non accordare l'SEM ai quattro produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta. Sono quindi confermate le risultanze di cui al considerando 20 del regolamento provvisorio.

2. Trattamento individuale

(7) Nel regolamento provvisorio la richiesta di trattamento individuale era stata accolta nel caso di tre produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e respinta per un altro produttore esportatore. Le motivazioni della concessione o meno del trattamento individuale dipendevano dai criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento base. L'industria comunitaria ha espresso il dubbio che la Commissione potesse effettivamente basare le sue conclusioni sull'articolo in questione, dato che esso è entrato in vigore solo dopo l'inizio del presente procedimento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 16.

- (8) La determinazione sulla questione del trattamento individuale si è basata sui criteri già d'applicazione al momento dell'avvio del presente procedimento. Si tratta degli stessi criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento base, e ai quali si fa riferimento ormai da parecchi anni. Pertanto, il riferimento a tale articolo 9, paragrafo 5, del regolamento base contenuto nel regolamento provvisorio è giustificato e avvalorato da una prassi ormai consolidata.
- (9) Nella sua determinazione provvisoria la Commissione aveva respinto la richiesta di trattamento individuale presentata da un produttore esportatore cinese che aveva collaborato all'inchiesta, Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd (in seguito denominata: «Huilong»), una società che operava non solo come produttore ma anche come rivenditore di AF, in quanto non era possibile stabilire il livello di interferenza statale cui era soggetta questa impresa nello svolgimento delle sue attività commerciali. Tuttavia, al considerando 29 del regolamento provvisorio era indicato che la questione sarebbe stata esaminata in modo più approfondito nella fase definitiva dell'inchiesta.
- (10) Il produttore esportatore in questione sostiene che la determinazione provvisoria non era corretta e che la Commissione dovrebbe anzi accordarle il trattamento individuale richiesto. A sostegno della sua affermazione, la Huilong sottolinea che non erano emersi elementi di prova di interferenze statali dirette di alcun tipo nelle attività della società in sé, e inoltre che i quantitativi di AF venduti rappresentavano meno del 5 % della sua produzione durante il periodo dell'inchiesta (PI). Inoltre, parte di questo volume di prodotto in esame venduto era stata acquistata da un altro produttore esportatore che aveva collaborato all'inchiesta e che ha già ottenuto il trattamento individuale.
- (11) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, non sono emerse nuove informazioni o elementi di prova che indichino che le attività commerciali della Huilong siano soggette a interferenze da parte dello Stato. La Huilong ha accettato di cessare la sua attività di vendita di AF qualora le venga concesso il trattamento individuale.
- (12) Di conseguenza, la Commissione è giunta ora alla conclusione che le eventuali interferenze statali subite dalla Huilong nello svolgimento delle sue attività commerciali non possono essere significative e, in ogni caso, il livello di tali interferenze non è tale da permettere l'elusione delle misure. Si è quindi deciso di rivedere la determinazione provvisoria e di concedere alla Huilong il trattamento individuale richiesto.

3. Paese analogo

- (13) I produttori esportatori hanno contestato la scelta degli Stati Uniti d'America quale paese analogo e hanno ribadito che la Thailandia rappresenterebbe una soluzione migliore. L'affermazione si basa sulle seguenti argomentazioni: i) in Thailandia i costi di produzione sono inferiori; ii) la maggior parte delle importazioni di AF nella Comunità sono originarie della Thailandia; e iii) i denunzianti riconoscono che non vi sono prove del fatto che le importazioni dalla Thailandia siano effettuate a prezzi in dumping.
- (14) Come si è già indicato nel considerando 33 del regolamento base, un solo produttore degli Stati Uniti d'America si è dichiarato disposto a collaborare all'inchiesta.

Era stato inoltre stabilito in via provvisoria che gli Stati Uniti rispondevano ai criteri necessari per costituire un paese analogo appropriato.

- (15) Non vi è alcuna indicazione che la Thailandia, né d'altra parte il Sudafrica, possa rappresentare una soluzione migliore per la scelta del paese analogo. I produttori esportatori non hanno presentato alcun elemento di prova circa i costi di produzione dei produttori di AF thailandesi o sudafricani, se si eccettua una loro estrapolazione basata sui dati relativi ai prezzi all'esportazione menzionati nella denuncia e riportati nelle statistiche di Eurostat. Inoltre, il produttore thailandese ha rifiutato di collaborare alle inchieste. Si è quindi ritenuto che i due paesi in questione non possano ragionevolmente servire per costruire il valore normale, data la mancanza di elementi di prova attendibili e verificabili sui quali basare qualsiasi risultanza in materia.
- (16) Di conseguenza, in assenza di nuovi elementi di prova a dimostrazione del contrario, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui al considerando 33 del regolamento provvisorio.

4. Dumping

4.1. Valore normale

- (17) I produttori esportatori hanno affermato che il valore normale costruito è talmente elevato da non potersi considerare ragionevole. A sostegno di quanto affermano fanno notare i prezzi più bassi delle importazioni di AF dalla Thailandia, prezzi che non sono considerati in dumping, come pure il valore normale più basso indicato dai denunzianti prima che venisse aperto il procedimento.
- (18) Va osservato a tale proposito che il valore normale è stato determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento base, vale a dire in base alle informazioni fornite dal paese analogo, in questo caso dagli Stati Uniti d'America. Viene inoltre confermato che il valore normale costruito è stato calcolato in base ai prezzi e ai costi effettivi, opportunamente verificati durante una visita in loco presso la sede del produttore statunitense di AF che ha collaborato all'inchiesta.
- (19) Si ritiene pertanto che, in mancanza di dati sottoposti a verifica per quanto riguarda il Sudafrica o la Thailandia, i dati forniti dal produttore di AF degli Stati Uniti rappresentino le informazioni più attendibili a disposizione ai fini della costruzione del valore normale. Pertanto, vengono confermate le risultanze di cui al considerando 34 del regolamento provvisorio.

4.2. Prezzo all'esportazione

- (20) A seguito di osservazioni, debitamente suffragate da elementi di prova, presentate in merito alle spese di trasporto utilizzate nel calcolo, ai prezzi all'esportazione è stato applicato un modesto adeguamento.
- (21) I produttori esportatori hanno altresì contestato il metodo adoperato per calcolare il prezzo all'esportazione per le società che non hanno collaborato all'inchiesta, metodo esposto nel considerando 36 del regolamento provvisorio.

- (22) Va ricordato a questo proposito che nel caso in questione il grado di cooperazione è stato basso e che, di conseguenza, si sono dovuti basare i prezzi all'esportazione sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento base. Nel regolamento provvisorio erano stati utilizzati i dati relativi ai prezzi e ai volumi forniti dal produttore che ha collaborato all'inchiesta e al quale non era stato concesso il trattamento individuale, vale a dire la Huilong.
- (23) Ora a questo produttore è stato accordato il trattamento individuale, perciò si è provveduto a calcolare il suo margine di dumping individuale sulla base delle vendite che aveva realizzato nell'Unione europea durante il PI. Data questa nuova situazione, il valore delle esportazioni per le società che non hanno collaborato ha dovuto essere ricalcolato. Il nuovo calcolo è stato effettuato sulla base di un volume rappresentativo delle vendite realizzate nell'Unione europea dai quattro produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Per far sì che le operazioni di vendita utilizzate potessero considerarsi attendibili, si è fatto ricorso ad un campione pari al 25 % in volume. Il campione comprendeva le fatture emesse dai quattro produttori esportatori che hanno collaborato su cui erano riportati i prezzi medi più bassi per le operazioni di vendita. Si è ritenuto opportuno utilizzare i prezzi medi più bassi, in quanto non si aveva motivo di ritenere che le vendite delle società che hanno collaborato all'inchiesta fossero state realizzate a prezzi più alti rispetto alle vendite dei produttori che hanno collaborato. Il prezzo medio così calcolato è stato quindi utilizzato per determinare i margini di dumping e di pregiudizio residui.

4.3. Confronto

- (24) In assenza di ulteriori osservazioni al riguardo, vengono confermate le conclusioni provvisorie di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio.

4.4. Margine di dumping

- (25) I margini di dumping, una volta riveduti alla luce delle considerazioni suesposte, sono ora i seguenti (espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria):

<i>Società</i>	<i>Margine</i>
Gaoping	93 %
Huilong	90 %
Linzi	78 %
Zhucheng	80 %
Tutte le altre società	112 %

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (26) I quattro produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta sostengono che Transfurans Chemicals BVBA (in seguito denominata: «TFC»), Belgio, e International Furan Chemicals BV, Paesi Bassi (in seguito deno-

minata: «IFC»), non costituiscono l'«industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento base, giacché le due società hanno dimensioni molto modeste, se si tiene conto della forza lavoro che impiegano, e sono di proprietà della Central Romana Corporation (in seguito denominata: «CRC»), un'impresa privata della Repubblica dominicana.

- (27) Non si sono potute accogliere queste osservazioni. In primo luogo, le piccole e medie imprese hanno pieno diritto di presentare una denuncia e possono inoltre costituire l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento base.
- (28) In secondo luogo, l'inchiesta ha dimostrato, come viene spiegato nel considerando 43 del regolamento provvisorio, che l'AF prodotto da TFC è di origine comunitaria e che le operazioni di fabbricazione, gli investimenti nelle tecnologie e nei capitali connessi a tali operazioni e le attività di vendita avvengono nella Comunità. Inoltre, il fatto che TFC, IFC e CRC siano collegate in quanto appartengono allo stesso gruppo, come stabilito nel considerando 42 del regolamento provvisorio, non esclude l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento base.
- (29) Le obiezioni sollevate dai produttori esportatori cinesi sono state quindi respinte e vengono confermate le risultanze di cui al considerando 44 del regolamento provvisorio.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo di AF nella Comunità

- (30) In mancanza di nuove informazioni in merito al consumo, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 46 a 48 del regolamento provvisorio.

2. Importazioni di AF nella Comunità

- (31) In mancanza di nuove informazioni sulle importazioni di AF nella Comunità, sono confermate le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 49 a 63 del regolamento provvisorio.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

- (32) I quattro produttori esportatori cinesi hanno affermato che l'industria comunitaria non aveva subito un pregiudizio, dal momento che la maggior parte dei relativi indicatori (in particolare il volume e i prezzi delle vendite, le scorte, la redditività, il flusso di cassa e gli investimenti) stabiliti dalla Commissione non trovavano riscontro nei documenti contabili certificati e pubblicati di IFC e/o TFC. Secondo quanto affermavano, i valori di alcuni indicatori, quali le scorte, la redditività e il flusso di cassa, riportati nei conti certificati di IFC e/o TFC, davano conto di un andamento in crescita o stabile.

- (33) Va osservato che il contenuto dei documenti contabili certificati e pubblicati di IFC e TFC riguarda anche altre attività oltre alla produzione del prodotto in esame. Inoltre, questi conti certificati e pubblicati delle due società si riferiscono al periodo compreso tra l'ottobre 2001 e il settembre 2002, mentre il PI menzionato nel considerando 4 del regolamento provvisorio corrisponde al periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002. Inoltre, come menzionato nei considerando 41 e 44 del regolamento provvisorio, si è accertato che TFC fa parte di un'unica entità economica strutturata in tre società (TFC, IFC e CRC). Pertanto, per poter procedere ad una valutazione significativa di taluni indicatori di pregiudizio, era necessario anche tener conto di una serie di dati di CRC. Va ricordato inoltre che l'attività commerciale propria di IFC menzionata nei considerando 105 e 106 del regolamento provvisorio, pur non rientrando nella portata della presente inchiesta, è tuttavia contemplata nei documenti contabili di IFC. Inoltre, in tali documenti contabili sono comprese anche le vendite all'esportazione di IFC menzionate nei considerando da 101 a 104 del regolamento provvisorio, mentre l'inchiesta riguardava esclusivamente la situazione economica dell'industria comunitaria per quanto concerne il mercato comunitario.
- (34) Sulla scorta di tutte queste considerazioni, non è possibile accogliere la proposta dei quattro produttori esportatori cinesi di determinare i valori degli indicatori di pregiudizio sulla base dei conti certificati e pubblicati di IFC e TFC. Va poi ricordato che le risultanze della Commissione sono conformi alle informazioni contenute nei dossier o file informatici consultabili da tutte le parti interessate.
- (35) Le obiezioni sollevate dai produttori esportatori cinesi sono state quindi respinte e vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 86 a 91 del regolamento provvisorio.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (36) I quattro produttori esportatori cinesi sostengono che, poiché non vi è un pregiudizio, non sussiste neppure la causa del medesimo. Se di un pregiudizio si può parlare, secondo loro, non sono le importazioni dalla Cina, bensì quelle dalla Thailandia ad aver contribuito alla situazione economica negativa dell'industria comunitaria.
- (37) I produttori esportatori cinesi, tuttavia, non hanno fornito nuovi elementi di prova a sostegno di questa loro affermazione. Si deve ricordare che nei considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio, a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento base, la Commissione aveva provveduto a esaminare, quale fattore noto del pregiudizio diverso dalle importazioni oggetto di dumping, le importazioni complessive di AF nella Comunità provenienti da altri paesi terzi. Nell'analisi erano incluse le importazioni dalla Thailandia per quanto riguardava i volumi e i prezzi.
- (38) Le importazioni dalla Thailandia rappresentano circa il 96 % delle importazioni di AF nella Comunità provenienti da paesi terzi. I volumi delle importazioni di AF
- nella Comunità provenienti dalla Thailandia sono aumentati seguendo gli andamenti descritti nel considerando 109 del regolamento provvisorio. Si è constatato inoltre che i prezzi delle importazioni da questo paese erano di molto superiori ai prezzi dei produttori esportatori cinesi (oltre il 24 % nel PI) e persino a quelli dell'industria comunitaria (oltre il 6 % nel PI).
- (39) Le obiezioni sollevate dai produttori esportatori cinesi sono state quindi respinte e vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 92 a 113 del regolamento provvisorio.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (40) I produttori esportatori cinesi e un'associazione hanno affermato che le misure provvisorie hanno un'incidenza sugli utilizzatori e sull'industria della fonderia superiore a quella che sembra emergere dalle risultanze della Commissione. Sostengono, in particolare, che l'interesse degli utilizzatori dovrebbe prevalere in questo caso, dato il basso tasso di occupazione dell'industria comunitaria rispetto al tasso elevato che si registra invece nel settore della fonderia.
- (41) Per quanto riguarda l'argomentazione addotta dai produttori esportatori cinesi, va osservato che essi non hanno presentato nuovi elementi di prova che possano essere considerati rilevanti per l'analisi dell'interesse della Comunità. In ogni caso, detti produttori esportatori cinesi non possono essere definiti a nessun titolo parti interessate ai fini della determinazione dell'interesse della Comunità.
- (42) Quanto invece alle argomentazioni dell'associazione, si deve sottolineare che esse sono state esaminate dalla Commissione benché l'associazione in questione non abbia collaborato all'inchiesta né abbia presentato nuovi elementi di prova a sostegno di quanto afferma. La Commissione ha svolto a tal fine una seconda visita di verifica in loco presso la sede di un utilizzatore in Germania. Questo più approfondito esame ha confermato le conclusioni dell'analisi svolta nella fase provvisoria, riassunte nel considerando 126 del regolamento provvisorio e, inoltre, che l'incidenza globale delle misure definitive proposte sarà trascurabile.
- (43) Le obiezioni sollevate dai produttori esportatori cinesi e dalla suddetta associazione sono state quindi respinte e vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 114 a 133 del regolamento provvisorio.

H. MISURE DEFINITIVE

- (44) Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene che sia opportuno istituire misure antidumping definitive affinché l'industria comunitaria non subisca un ulteriore pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina.

1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

- (45) Si ricorda che si era concluso in via provvisoria che un margine di utile del 10 % sul fatturato totale delle vendite di AF poteva essere considerato un minimo appropriato che l'industria comunitaria avrebbe ragionevolmente potuto ottenere in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli. Tale margine di utile consentirebbe inoltre all'industria comunitaria di realizzare i necessari investimenti a lungo termine.
- (46) L'industria comunitaria ha affermato che il margine del 10 % stabilito dal considerando 136 del regolamento provvisorio non rifletteva l'utile che essa avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli, e ha chiesto di aumentare il margine di utile fino ad almeno il 23,15 % sul fatturato, una percentuale calcolata sulla base delle sue prestazioni negli anni precedenti.
- (47) Per poter esaminare la richiesta, è stata svolta un'analisi più approfondita di tutte le informazioni disponibili sul margine di utile da potersi considerare un minimo appropriato che l'industria comunitaria avrebbe ragionevolmente potuto ottenere in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli. Sono stati quindi riesaminati i margini di utile registrati dall'industria negli anni precedenti il periodo dell'inchiesta, accertando così che in quegli anni la percentuale di utile era effettivamente molto superiore al 10 %. Si è pertanto concluso che un margine di utile del 15,17 %, calcolato sulla base dell'utile medio effettivamente realizzato nel triennio precedente il periodo dell'inchiesta, avrebbe potuto essere ragionevolmente ottenuto dall'industria comunitaria, tenuto conto dell'andamento della sua redditività e della presenza delle importazioni in dumping sul mercato comunitario. Questo metodo è pienamente conforme alla giurisprudenza esistente, con particolare riguardo alla decisione adottata nella causa «EFMA contro il Consiglio»⁽¹⁾.
- (48) La richiesta dell'industria comunitaria di vedersi attribuire nei calcoli un margine di utile del 23,15 % è stata quindi respinta. Alla luce delle considerazioni suesposte, i calcoli della Commissione sono stati rivisti sulla base del margine di utile riveduto come sopra.
- (49) Se si esclude questa modifica apportata al margine di utile, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato ricorrendo allo stesso metodo illustrato nel considerando 137 del regolamento provvisorio. Si è quindi calcolato un livello di prezzo non pregiudizievole, tale cioè da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e realizzare il profitto che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza di importazioni in dumping dal paese interessato. Da questi calcoli, rivisti come indicato sopra, sono risultati margini di pregiudizio compresi tra l'8,9 % e il 32,1 %.
- (50) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento base, dal momento che i margini di pregiudizio sono risultati inferiori ai margini di dumping accertati per tutti i produttori esportatori interessati, il dazio definitivo dovrebbe essere fissato al livello dei margini di pregiudizio.
- (51) L'industria comunitaria ha chiesto che l'applicazione delle misure definitive avvenga sotto forma della combinazione di un dazio specifico (importo fisso in EUR/t) e di un dazio variabile (pari alla differenza tra il prezzo all'importazione e un prezzo minimo prestabilito), o come un dazio variabile sotto forma di un prezzo minimo all'importazione. Inoltre, l'industria comunitaria ha affermato che le differenze tra i diversi importi del dazio imposti nei confronti degli esportatori erano di tale entità che potevano derivarne ulteriori rischi di elusione, ad esempio sotto forma di accordi di compensazione o di un assorbimento.
- (52) Per esaminare tale richiesta, sono state passate in rassegna le diverse forme di possibile applicazione delle misure. Data l'esigenza di garantire l'efficacia delle misure, si è ritenuto che né l'applicazione combinata di un dazio specifico (importo fisso in EUR/t) e di un dazio variabile né quella del solo dazio variabile sarebbero state sufficienti ad eliminare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping. Alla prima soluzione si ricorre solo eccezionalmente qualora lo richiedano le particolari circostanze di un caso, ad esempio quando vi siano chiare indicazioni di una manipolazione dei prezzi; la seconda, invece, presenta difficoltà intrinseche di applicazione delle misure. Come è stato stabilito nel regolamento provvisorio, il dazio dovrebbe essere applicato in forma di un importo specifico in EUR/t, al fine di assicurare l'efficacia delle misure e ridurre al minimo il rischio tuttora esistente di eventuali sostituzioni tra il prodotto in esame e altri prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, come ad esempio il furfurolo, in particolare perché si sono osservate in passato manipolazioni dei prezzi nel quadro di taluni procedimenti relativi al furfurolo⁽²⁾.
- (53) Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti al livello significativo di omessa collaborazione (pari al 40 %) e alle considerevoli differenze tra i diversi importi del dazio, si ritiene che, nella fattispecie, siano necessarie disposizioni speciali per garantire un'adeguata applicazione dei dazi antidumping. Tali disposizioni speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che dev'essere conforme ai requisiti illustrati nell'allegato. Solo le importazioni accompagnate da una fattura di questo tipo possono essere dichiarate in corrispondenza dei codici addizionali TARIC applicabili al produttore in questione. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori. Le società interessate sono state inoltre invitate a presentare periodiche relazioni alla Commissione per consentirle di monitorare adeguatamente le loro vendite di AF nella Comunità. Qualora tali relazioni non siano presentate, o qualora dalle relazioni emerga che le misure non sono adeguate ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, potrà rendersi necessario avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base.
- (54) Il calcolo della soglia di pregiudizio relativa al prezzo CIF all'importazione determina dazi compresi tra 84 e 250 EUR/t.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 28 ottobre 1999 nella causa T-210/95.

⁽²⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.

- (55) Le correzioni apportate ai margini di dumping e di pregiudizio non hanno avuto alcuna incidenza sull'applicazione della regola del dazio inferiore. Viene pertanto confermato il metodo impiegato per calcolare le aliquote del dazio antidumping illustrato nel considerando 138 del regolamento provvisorio. I dazi definitivi sono quindi i seguenti:

Società	Ad valorem (%)	Dazio specifico
Gaoping	18,3 %	160 EUR/t
Huilong	17,9 %	156 EUR/t
Linzi	8,9 %	84 EUR/t
Zhucheng	10,3 %	97 EUR/t
Tutte le altre società	32,1 %	250 EUR/t

I. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

- (56) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati per i produttori esportatori cinesi e del livello di pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché i dazi definitivi sono superiori a quelli provvisori, devono essere riscossi in via definitiva soltanto gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
- (57) Le eventuali richieste di applicazione delle summenzionate aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di AF attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90), originarie della Repubblica popolare cinese.
- Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio antidumping (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
Gaoping Chemical Industry Co. Ltd	160	A442
Linzi Organic Chemical Inc.	84	A440
Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd	97	A441
Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd	156	A484
Tutte le altre società	250	A999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio indicate per le quattro società di cui al paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti previsti dall'allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati nel paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori, a norma del regolamento provvisorio sulle importazioni di AF, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90), originarie della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva come segue:

gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. MATTEOLI

ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società in questione contenente le seguenti informazioni:

- 1) Nome e funzione ricoperta dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.
- 2) La seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che [volume] di alcole furfurilico, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90), venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] della Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

- 3) Data e firma.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 della Commissione (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16).

REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	67,9
	060	52,8
	096	52,0
	204	59,7
	999	58,1
0707 00 05	052	133,5
	999	133,5
0709 90 70	052	103,2
	204	73,9
	999	88,6
0805 50 10	052	84,7
	204	84,1
	388	58,4
	524	51,3
	528	82,0
	600	76,5
	999	72,8
0806 10 10	052	102,8
	400	198,0
	508	307,1
	999	202,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	100,2
	060	37,8
	064	43,0
	388	77,2
	400	53,2
	404	83,8
	508	31,9
	720	53,5
	800	165,1
	804	98,6
	999	74,4
0808 20 50	052	108,9
	060	53,7
	064	60,3
	720	43,9
	999	66,7

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	5,78	0,40	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,73	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1908/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,72 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,72 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,72 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,72 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4970
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	49,70
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	49,70
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	49,70
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4970

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 1909/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽⁴⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il

prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.
- (9) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,70 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,70 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	94,43 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4970 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,70 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4970 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4970 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4970 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,70 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4970 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 1910/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la dodicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la dodicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 52,808 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1911/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽⁹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽²⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (9) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 31 ottobre 2003 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg ⁽¹⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zuccheri bianchi	49,70	49,70

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Repubblica ceca, e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1784/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽¹⁰⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽¹¹⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽¹²⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽¹³⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽¹³⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

Repubblica slovacca ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽²⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (9) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria ⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (10) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta ⁽⁴⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti

agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

- (11) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 31 ottobre 2003 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (2)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	—	—
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (3) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (4) – negli altri casi	1,194 — 2,100 0,669 — 1,575 — 2,100 1,194 — 2,100	1,194 — 2,100 0,669 — 1,575 — 2,100 1,194 — 2,100

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base ⁽²⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – grani lunghi	13,600 13,600 13,600	13,600 13,600 13,600
1006 40 00	Rotture di riso	3,300	3,300
1007 00 90	Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

⁽³⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽⁴⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁵⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2003

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ⁽⁶⁾. Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.
- (9) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 4 al 5 novembre 2003

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Destinazione ⁽²⁾	Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto)	Quantitativi previsti (in t)
0702 00 00 9100	F08	25	2 915
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F00	20	54 147
0805 50 10 9100	F00	28	11 869
0806 10 10 9100	F00	19	3 299
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F04, F09	16	8 346

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni tranne l'Estonia.

F03: Tutte le destinazioni tranne la Svizzera e l'Estonia.

F04: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F08: Tutte le destinazioni, tranne la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09: Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Malta, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Q'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjajra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,
- paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica,
- destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 1914/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1488/2001 relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissione al regime di perfezionamento attivo, senza esame preventivo delle condizioni economiche, di talune quantità di taluni prodotti di base inclusi nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3448/93 le condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ possono essere considerate soddisfatte per l'ammissione di determinate quantità di taluni prodotti di base al regime di perfezionamento attivo in vista del loro impiego per la fabbricazione di merci. Le norme dettagliate per l'applicazione della suddetta disposizione, che consentono di determinare i prodotti agricoli di base ammessi al regime di perfezionamento attivo e di controllare e pianificare le quantità di detti prodotti, vanno adottate conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

(2) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1488/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di chiarire che per la determinazione dei prodotti agricoli di base ammessi al regime di perfezionamento attivo, nonché per il controllo e la pianificazione delle quantità di tali prodotti, vanno applicate le procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

(3) Le misure disposte dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1488/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il fabbisogno di restituzione viene stimato superiore alle disponibilità finanziarie, le quantità dei vari prodotti di base identificati dal rispettivo codice a otto cifre della nomenclatura combinata si stabiliscono conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3448/93, con l'ausilio del bilancio.»;

2) all'articolo 22, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora le esigenze in termini di restituzione siano, secondo le stime, superiori alle disponibilità finanziarie, e tenendo conto delle quantità già concesse sotto forma di certificato nonché delle quantità non utilizzate di cui la Commissione è stata informata conformemente all'articolo 25 del presente regolamento, il saldo disponibile per ogni prodotto di base è determinato conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3448/93. Tale quantità è pubblicata una seconda volta nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 31 gennaio di ogni anno e una terza volta entro il 31 maggio di ogni anno.»;

3) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Emissione di certificati PA di emergenza

In qualsiasi momento dell'esercizio, e tenendo conto delle quantità già concesse sotto forma di certificato nonché delle quantità non utilizzate di cui è stata informata la Commissione conformemente all'articolo 25 del presente regolamento, il saldo disponibile per ciascun prodotto di base identificato dal codice a otto cifre della nomenclatura combinata può essere stabilito d'urgenza conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3448/93. Tale quantità è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafi da 2 a 5.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 196 del 20.7.2001, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003

recante modifica degli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in ovini e caprini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2003 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 definisce norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) in animali delle specie bovina, ovina, e caprina. L'articolo 13, paragrafo 1 e l'allegato VII di tale regolamento dispongono l'applicazione immediata di alcune misure a seguito della confermata presenza di EST. Si prevede che l'attuazione di alcuni aspetti di queste misure comporterà difficoltà d'ordine pratico.
- (2) Per quanto concerne gli ovini e i caprini, le norme relative al rintracciamento delle progenie in seguito alla conferma di EST dovrebbe essere limitato ai casi confermati negli animali di sesso femminile, alla luce delle difficoltà pratiche e dell'incertezza dei vantaggi di tale pratica riguardo agli animali maschi affetti da EST.
- (3) Per quanto riguarda i bovini, conformemente al regolamento n. 999/2001, in caso di encefalopatia spongiforme bovina (ESB), le coorti di capi infetti sono abbattute e completamente distrutte.
- (4) Nella propria sessione del maggio 2003, l'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) ha deliberato che le coorti di bovini infetti da ESB possono essere tenute in vita fino alla fine del loro ciclo produttivo, a condizione che vengano completamente distrutte dopo la morte.
- (5) Secondo il codice zoosanitario dell'UIE non è necessario limitare l'uso di sperma bovino a causa dell'ESB. In base al parere del Comitato scientifico direttivo (CSD) del 18 e 19 marzo 1999 sulla possibilità di trasmissione verticale dell'ESB, aggiornato il 16 maggio 2002, è improbabile che lo sperma bovino costituisca un fattore di rischio per la trasmissione dell'ESB.

- (6) Presso i centri per la raccolta dello sperma i tori vengono inoltre sottoposti a controlli ufficiali, in modo da garantire che vengano completamente distrutti dopo la morte.
- (7) Le condizioni che regolamentano l'abolizione delle restrizioni imposte ad aziende di allevamento di ovini affetti da EST dovrebbero essere mitigate se applicate parallelamente a una sorveglianza intensiva dell'EST. Le norme per il ripopolamento con capre provenienti da allevamenti misti dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (8) I movimenti di pecore semiresistenti tra aziende soggette a restrizioni dovrebbero essere autorizzati, in modo da alleviare le difficoltà che incontrano alcune regioni per trovare animali adatti in sostituzione delle greggi infettate.
- (9) Al fine di facilitare la transizione al nuovo regime, il periodo di deroga per la distruzione di alcuni animali dovrebbe essere esteso da due a tre anni riproduttivi per quanto riguarda le razze e gli allevamenti di pecore con un livello basso di allele ARR.
- (10) Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 stabiliscono condizioni per il commercio e l'importazione di ovini e caprini destinati alla riproduzione. Tali condizioni vanno precisate.
- (11) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 173 dell'11.7.2003, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati VII, VIII e IX sono sostituiti come segue:

1) l'allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

ERADICAZIONE DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE

1. L'indagine di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve identificare:
 - a) per i bovini:
 - tutti gli altri ruminanti presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,
 - se la malattia risulta confermata in una femmina, la sua progenie partorita nel biennio precedente o nel periodo successivo alla comparsa dei primi sintomi clinici della malattia,
 - tutti gli animali appartenenti alla coorte dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,
 - la possibile origine della malattia,
 - gli altri animali presenti presso l'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia o presso altre aziende che potrebbero essere state infettate dall'agente patogeno dell'EST o essere state esposte alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,
 - il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l'agente patogeno dell'EST nell'azienda o dall'azienda in questione;
 - b) per gli ovini e i caprini:
 - tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia,
 - nella misura in cui sono reperibili, i genitori, e in caso di embrioni di sesso femminile, gli ovuli e l'ultima progenie dell'animale femmina per il quale è stata confermata la malattia,
 - tutti gli altri ovini e caprini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia oltre a quelli di cui al secondo trattino,
 - la possibile origine della malattia e l'identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall'agente patogeno dell'EST o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,
 - il movimento di mangimi, altro materiale o altri vettori di trasmissione potenzialmente contaminati, che possano aver trasmesso l'agente patogeno dell'EST nell'azienda o dall'azienda in questione.
2. Le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), riguardano almeno:
 - a) in caso di conferma dell'ESB in un bovino, l'abbattimento e la completa distruzione di tutti i bovini identificati mediante l'indagine di cui al primo, secondo e terzo trattino del punto 1, lettera a); lo Stato membro interessato può tuttavia decidere:
 - di non abbattere e distruggere tutti i bovini dell'azienda dell'animale per il quale è stata confermata la malattia conformemente al primo trattino, a seconda della situazione epidemiologica e della rintracciabilità degli animali in quell'azienda,
 - di differire l'abbattimento e la distruzione degli animali della coorte di cui al punto 1, lettera a), terzo trattino, fino al termine della loro vita produttiva, a condizione che si tratti di tori tenuti costantemente in un centro di raccolta dello sperma e sia possibile garantire che vengano completamente distrutti al momento della loro morte;
 - b) nel caso di conferma dell'EST in un ovino o in un caprino, a decorrere dal 1° ottobre 2003, conformemente alla decisione dell'autorità competente:
 - i) l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino; oppure
 - ii) l'uccisione e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall'indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ad eccezione di:
 - montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR,
 - pecore da riproduzione aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ, e
 - pecore aventi almeno un allele ARR destinate esclusivamente alla macellazione,
 - iii) se l'animale infetto è stato introdotto da un'altra azienda, uno Stato membro può decidere, sulla base della cronistoria del caso, di applicare misure di eradicazione nell'azienda di origine oltre che o invece che nell'azienda in cui l'infezione è stata confermata. Nel caso di terreni adibiti a pascoli comuni per più di un gregge, gli Stati membri possono decidere di limitare l'applicazione di tali misure a un singolo gregge, dopo un esame approfondito di tutti i fattori epidemiologici.
 - c) In caso di conferma dell'ESB in un ovino o caprino, l'abbattimento e la completa distruzione di tutti gli animali, embrioni e ovuli identificati mediante l'indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino.

- 3.1. Soltanto i seguenti animali possono essere introdotti nell'azienda/nelle aziende in cui si è proceduto a distruzione conformemente al punto 2, lettera b), sub i) o ii):
 - a) ovini maschi del genotipo ARR/ARR;
 - b) ovini femmine aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ;
 - c) caprini, a patto che:
 - nell'azienda non siano presenti ovini riproduttori diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b),
 - in seguito alla riduzione del gregge si sia proceduto a un'accurata pulizia e disinfezione di tutte le gabbie per animali presenti nei locali;
 - l'azienda sia sottoposta a monitoraggio intensificato dell'EST, compreso il test di tutti i caprini macellati o morti in azienda di più di 18 mesi di età.
 - 3.2. Soltanto lo sperma e gli embrioni specificati qui di seguito possono essere usati nell'azienda/nelle aziende in cui si sia proceduto alla distruzione conformemente al punto 2, lettera b) sub i) o ii):
 - a) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
 - b) embrioni aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ.
 4. Per un periodo transitorio che scadrà al più tardi il 1° gennaio 2006 e in deroga alla restrizione di cui al punto 3.1, lettera b), qualora sia difficile ottenere capi ovini di rimpiazzo di un genotipo noto, gli Stati membri hanno facoltà di consentire l'introduzione di pecore non gravide di genotipo ignoto nelle aziende di cui al punto 2, lettera b), sub i) e ii).
 5. In seguito all'applicazione in un'azienda delle misure di cui al punto 2, lettera b), sub i) e ii):
 - a) il movimento di ovini ARR/ARR dall'azienda non è soggetto ad alcuna restrizione;
 - b) gli ovini aventi soltanto un allele ARR possono essere spostati dall'azienda soltanto per essere inviati alla macellazione con destinazione al consumo umano o a fini di distruzione; tuttavia le pecore aventi almeno un allele ARR e nessun allele VRQ possono essere spostate verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell'applicazione delle misure di cui al punto 2, lettera b), sub ii).
 - c) gli ovini di altri genotipi possono essere spostati dall'azienda soltanto a fini di distruzione.
 6. Le restrizioni di cui ai punti 3.1, 3.2 e 5 continuano ad applicarsi all'azienda per un periodo di tre anni a decorrere da:
 - a) la data in cui tutti gli ovini dell'azienda hanno conseguito lo stato ARR/ARR, oppure
 - b) l'ultima data in cui un ovino o un caprino è stato tenuto nell'azienda, oppure
 - c) nel caso di cui al punto 3.1, lettera c), la data in cui è iniziato il monitoraggio intensificato dell'EST; oppure
 - d) la data in cui tutti i montoni da riproduzione presenti nell'azienda siano del genotipo ARR/ARR e tutte le pecore da riproduzione abbiano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ, a condizione che tutti gli ovini di età superiore a 18 mesi macellati e morti nell'azienda siano sottoposti al test EST per questo periodo e che i risultati siano negativi.
 7. Se la frequenza dell'allele ARR nella razza o nell'azienda è bassa, ovvero se ciò sia ritenuto necessario per evitare l'allevamento in consanguineità, uno Stato membro ha facoltà di decidere di:
 - a) ritardare la distruzione degli animali di cui al punto 2, lettera b), sub i) e ii) per un massimo di tre anni riproduttivi;
 - b) consentire che ovini diversi da quelli di cui al punto 3 siano introdotti nelle aziende di cui al punto 2, lettera b), sub i) e ii), a condizione che non siano portatori di un allele VRQ.
 8. Gli Stati membri che applicano le deroghe di cui ai punti 4 e 7 presentano alla Commissione un resoconto delle condizioni e dei criteri usati per concederle.»
- 2) La lettera a) della sezione I del capitolo A dell'allegato VIII è sostituita dal testo seguente:
- «a) gli ovini o caprini da riproduzione e d'allevamento devono:
 - i) essere rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in una o più aziende, nelle quali da almeno tre anni risultano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici,
 - gli animali sono identificati,
 - non è stato confermato alcun caso di scrapie,
 - sulle femmine vecchie destinate alla macellazione sono effettuati controlli mediante campionatura,
 - sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti, oppure

ii) dal 1° ottobre 2003, essere ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione (*).

Quando sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto o parte del suo territorio, delle disposizioni di cui alle lettere b) o c), gli animali soddisfano le garanzie complementari, generali o specifiche, definite in conformità alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

(*) GUL 349 del 24.12.2002, pag. 105.»

3) Il capitolo E dell'allegato IX è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO E

Importazioni di ovini e caprini

Gli animali delle specie ovina e caprina importati nella Comunità successivamente al 1° ottobre 2003 devono essere accompagnati da un certificato sanitario attestante che:

- a) sono stati partoriti e allevati continuativamente in aziende nelle quali non è mai stato diagnosticato un caso di scrapie e, nel caso di ovini e caprini da riproduzione, soddisfano i requisiti dell'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettera a), sub i);
- b) oppure sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da un'azienda in cui negli ultimi sei mesi non è stato segnalato alcun caso di scrapie.

Se sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto o parte del suo territorio, delle disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione I, lettere b) o c), gli animali soddisfano le garanzie complementari, generali o specifiche, definite in conformità alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1916/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/2003 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁶⁾.

- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2000, il 2001 e il 2002, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre — 31 marzo — 1° aprile — 30 settembre	182 801 25 438
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio — 31 ottobre — 1° novembre — 30 aprile	36 176 13 824
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre — 30 giugno	1 353
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio — 31 dicembre	50 201
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre — 31 maggio	403 222
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre — fine febbraio	164 111
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre — fine febbraio	89 273
78.0155 78.0160	ex 0805 50 10	Limoni	— 1° giugno — 31 dicembre — 1° gennaio — 31 maggio	183 211 63 096
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio — 20 novembre	62 108
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio — 31 agosto — 1° settembre — 31 dicembre	642 617 42 076
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio — 30 aprile — 1° luglio — 31 dicembre	212 016 84 984
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno — 31 luglio	24 312
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio — 10 agosto	62 483
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno — 30 settembre	113 101
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno — 30 settembre	18 236»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1917/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1834/2003 relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 9 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

A seguito di un errore amministrativo commesso da un organismo nazionale competente nel comunicare i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/98, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1834/2003 relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia ⁽³⁾ per quanto concerne i titoli d'importazione da rilasciare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1834/2003 per quanto concerne il Regno Unito è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

«Regno Unito:

- - 400 tonnellate originarie del Botswana,
- - 590 tonnellate originarie della Namibia,
- - 10 tonnellate originarie dello Swaziland.»

Articolo 2

Nei primi tre giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione del presente regolamento il Regno Unito rilascia eccezionalmente titoli d'importazione per i seguenti prodotti:

- - 400 tonnellate originarie del Botswana,
- - 500 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1834/2003 è sostituito dal testo seguente:

«Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di novembre 2003 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	11 185,5 tonnellate
Kenia:	142 tonnellate
Madagascar:	7 579 tonnellate
Swaziland:	2 748 tonnellate
Zimbabwe:	9 100 tonnellate
Namibia:	3 320 tonnellate.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 48.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1918/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/2003 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 5.8.2003, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 39 9300	L07	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 99 9000	L07	EUR/100 kg	37,96
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 11 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 19 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 31 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 31 9300	L07	EUR/kg	0,2271
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,737	0402 99 31 9500	L07	EUR/kg	0,0000
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 39 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,624	0403 90 11 9000	L07	EUR/100 kg	56,20
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	12,95	0403 90 13 9200	L07	EUR/100 kg	56,20
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L07	EUR/100 kg	87,33
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 13 9500	L07	EUR/100 kg	91,14
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 13 9900	L07	EUR/100 kg	97,13
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 19 9000	L07	EUR/100 kg	97,72
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 33 9400	L07	EUR/kg	0,8733
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 33 9900	L07	EUR/kg	0,9713
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,911
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	12,95
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L07	EUR/100 kg	31,46
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9340	L07	EUR/100 kg	46,03
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	90,78	0403 90 59 9370	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 11 9000	L07	EUR/100 kg	57,00	0403 90 59 9510	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 19 9000	L07	EUR/100 kg	57,00	0404 90 21 9120	L07	EUR/100 kg	48,62
0402 10 91 9000	L07	EUR/kg	0,5700	0404 90 21 9160	L07	EUR/100 kg	57,00
0402 10 99 9000	L07	EUR/kg	0,5700	0404 90 23 9120	L07	EUR/100 kg	57,00
0402 21 11 9200	L07	EUR/100 kg	57,00	0404 90 23 9130	L07	EUR/100 kg	88,11
0402 21 11 9300	L07	EUR/100 kg	88,11	0404 90 23 9140	L07	EUR/100 kg	91,96
0402 21 11 9500	L07	EUR/100 kg	91,96	0404 90 23 9150	L07	EUR/100 kg	98,00
0402 21 11 9900	L07	EUR/100 kg	98,00	0404 90 29 9110	L07	EUR/100 kg	98,61
0402 21 17 9000	L07	EUR/100 kg	57,00	0404 90 29 9115	L07	EUR/100 kg	99,19
0402 21 19 9300	L07	EUR/100 kg	88,11	0404 90 29 9125	L07	EUR/100 kg	100,21
0402 21 19 9500	L07	EUR/100 kg	91,96	0404 90 29 9140	L07	EUR/100 kg	107,70
0402 21 19 9900	L07	EUR/100 kg	98,00	0404 90 29 9140	L07	EUR/100 kg	107,70
0402 21 91 9100	L07	EUR/100 kg	98,61	0404 90 81 9100	L07	EUR/kg	0,5700
0402 21 91 9200	L07	EUR/100 kg	99,19	0404 90 83 9110	L07	EUR/kg	0,5700
0402 21 91 9350	L07	EUR/100 kg	100,21	0404 90 83 9130	L07	EUR/kg	0,8811
0402 21 91 9500	L07	EUR/100 kg	107,70	0404 90 83 9150	L07	EUR/kg	0,9196
0402 21 99 9100	L07	EUR/100 kg	98,61	0404 90 83 9170	L07	EUR/kg	0,9800
0402 21 99 9200	L07	EUR/100 kg	99,19	0404 90 83 9936	L07	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9300	L07	EUR/100 kg	100,21	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9400	L07	EUR/100 kg	105,76	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9500	L07	EUR/100 kg	107,70	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9600	L07	EUR/100 kg	115,29	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9700	L07	EUR/100 kg	119,59	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9900	L07	EUR/100 kg	124,57	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9200	L07	EUR/kg	0,5700	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9300	L07	EUR/kg	0,8811	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9500	L07	EUR/kg	0,9196	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 29 15 9900	L07	EUR/kg	0,9800	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 19 9300	L07	EUR/kg	0,8811	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	184,52
0402 29 19 9500	L07	EUR/kg	0,9196	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	162,82
0402 29 19 9900	L07	EUR/kg	0,9800	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	169,32
0402 29 91 9000	L07	EUR/kg	0,9861	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	222,55
0402 29 99 9100	L07	EUR/kg	0,9861	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 99 9500	L07	EUR/kg	1,0576	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L07	EUR/100 kg	6,804	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 19 9370	L07	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	27,02
0402 91 31 9300	L07	EUR/100 kg	8,058		075	EUR/100 kg	28,71
					400	EUR/100 kg	—
					A01	EUR/100 kg	33,77

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	25,14		L04	EUR/100 kg	66,03
	075	EUR/100 kg	26,70		075	EUR/100 kg	70,18
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	24,32
	A01	EUR/100 kg	31,42		A01	EUR/100 kg	82,56
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,03	0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	11,71	L04	EUR/100 kg	5,56	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	11,05	
	A01	EUR/100 kg	13,78	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	13,00
	L04	EUR/100 kg	36,65	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	38,94	L04	EUR/100 kg	8,14	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	16,22	
	A01	EUR/100 kg	45,81	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	A01	EUR/100 kg	19,08
	L04	EUR/100 kg	37,17	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	39,49	L04	EUR/100 kg	5,56	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	11,05	
	A01	EUR/100 kg	46,46	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	13,00
	L04	EUR/100 kg	41,50	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	44,08	L04	EUR/100 kg	8,14	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	16,22	
	A01	EUR/100 kg	51,86	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	A01	EUR/100 kg	19,08
	L04	EUR/100 kg	60,97	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	64,79	L04	EUR/100 kg	11,84	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	23,59	
	A01	EUR/100 kg	76,22	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	A01	EUR/100 kg	27,75
	L04	EUR/100 kg	50,81	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	53,98	L04	EUR/100 kg	8,14	
	400	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	16,22	
	A01	EUR/100 kg	63,51	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	A01	EUR/100 kg	19,08
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9850	L04	EUR/100 kg	18,85		L04	EUR/100 kg	11,84
	L03	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	23,59
	L04	EUR/100 kg	22,85		400	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	24,28	A01	EUR/100 kg	27,75	
	400	EUR/100 kg	—	L03	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9870	A01	EUR/100 kg	23,56	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—
	A00	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	13,39	
	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—	075	EUR/100 kg	26,67
	0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—	400	EUR/100 kg	—
	0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	31,37
0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	42,13	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	44,76	L04	EUR/100 kg	14,04	
	400	EUR/100 kg	15,39	075	EUR/100 kg	27,97	
	A01	EUR/100 kg	52,67	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	0406 40 50 9000	A01	EUR/100 kg	32,91
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	55,61	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	59,09	L04	EUR/100 kg	64,53	
	400	EUR/100 kg	20,59	075	EUR/100 kg	68,57	
	A01	EUR/100 kg	69,52	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	A01	EUR/100 kg	80,67
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	59,10	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	62,80	L04	EUR/100 kg	66,27	
	400	EUR/100 kg	21,80	075	EUR/100 kg	70,40	
	A01	EUR/100 kg	73,87	400	EUR/100 kg	—	
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 13 9000	A01	EUR/100 kg	82,83
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	59,10	L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	62,80	L04	EUR/100 kg	72,87	
	400	EUR/100 kg	21,80	075	EUR/100 kg	88,65	
	A01	EUR/100 kg	73,87	400	EUR/100 kg	29,31	
	L03	EUR/100 kg	—	A01	EUR/100 kg	104,30	

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	75,30		L04	EUR/100 kg	79,89	
	075	EUR/100 kg	91,61		075	EUR/100 kg	97,95	
	400	EUR/100 kg	30,21		400	EUR/100 kg	31,11	
	A01	EUR/100 kg	100,78		A01	EUR/100 kg	115,23	
0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	75,30		L04	EUR/100 kg	76,80	
	075	EUR/100 kg	91,61		075	EUR/100 kg	94,61	
	400	EUR/100 kg	30,21		400	EUR/100 kg	23,80	
	A01	EUR/100 kg	107,78		A01	EUR/100 kg	111,30	
0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	73,79		0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	89,56			L04	EUR/100 kg	76,80
	400	EUR/100 kg	21,67			075	EUR/100 kg	94,61
	A01	EUR/100 kg	105,36			400	EUR/100 kg	23,80
0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 73 9900		A01	EUR/100 kg	111,30
	L04	EUR/100 kg	64,80		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	79,17		L04	EUR/100 kg	66,89	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	81,45	
	A01	EUR/100 kg	93,15		400	EUR/100 kg	25,61	
0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	95,83	
	L04	EUR/100 kg	64,36		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	78,32		L04	EUR/100 kg	67,34	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	82,34	
	A01	EUR/100 kg	92,14		400	EUR/100 kg	10,81	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	96,86	
	L04	EUR/100 kg	58,30		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	70,93		L04	EUR/100 kg	60,72	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	73,89	
	A01	EUR/100 kg	83,45		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	86,93	
	L04	EUR/100 kg	53,58		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	65,29		L04	EUR/100 kg	68,01	
	400	EUR/100 kg	12,43		075	EUR/100 kg	82,75	
	A01	EUR/100 kg	76,82		400	EUR/100 kg	11,25	
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	97,36	
	L04	EUR/100 kg	53,58		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	65,29		L04	EUR/100 kg	64,70	
	400	EUR/100 kg	12,43		075	EUR/100 kg	78,05	
	A01	EUR/100 kg	76,82		400	EUR/100 kg	11,25	
0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	48,96		L08	EUR/100 kg	62,75	
	075	EUR/100 kg	59,89		075	EUR/100 kg	77,91	
	400	EUR/100 kg	—		092	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	70,45		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	A01	EUR/100 kg	91,66	
	L04	EUR/100 kg	49,46		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	59,93		L08	EUR/100 kg	66,53	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	80,74	
	A01	EUR/100 kg	70,50		092	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	400	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	75,80		A01	EUR/100 kg	94,99	
	075	EUR/100 kg	92,63		L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	29,89		L08	EUR/100 kg	65,90	
	A01	EUR/100 kg	108,97		075	EUR/100 kg	79,51	
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 61 9000	092	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	75,80		400	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	92,63		A01	EUR/100 kg	93,54	
	400	EUR/100 kg	19,54					
	A01	EUR/100 kg	108,97					
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—					
	L04	EUR/100 kg	72,87					
	075	EUR/100 kg	88,65					
	400	EUR/100 kg	29,31					
	A01	EUR/100 kg	104,30					
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—					
	L04	EUR/100 kg	80,30					
	075	EUR/100 kg	98,76					
	400	EUR/100 kg	27,82					
	A01	EUR/100 kg	116,19					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	53,80		L04	EUR/100 kg	59,06
	075	EUR/100 kg	65,72		075	EUR/100 kg	73,39
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	16,76
0406 90 81 9900	A01	EUR/100 kg	77,32	0406 90 87 9951	A01	EUR/100 kg	86,34
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	68,01		L04	EUR/100 kg	66,79
	075	EUR/100 kg	82,75		075	EUR/100 kg	81,27
0406 90 85 9930	400	EUR/100 kg	23,15	0406 90 87 9971	400	EUR/100 kg	23,16
	A01	EUR/100 kg	97,36		A01	EUR/100 kg	95,62
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	73,45		L04	EUR/100 kg	66,79
0406 90 85 9970	075	EUR/100 kg	89,82	0406 90 87 9972	075	EUR/100 kg	81,27
	400	EUR/100 kg	28,85		400	EUR/100 kg	18,79
	A01	EUR/100 kg	105,68		A01	EUR/100 kg	95,62
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	67,34	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	28,46
	075	EUR/100 kg	82,34		075	EUR/100 kg	34,77
	400	EUR/100 kg	25,24		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	96,86		A01	EUR/100 kg	40,91
0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	71,18
	L04	EUR/100 kg	61,79		075	EUR/100 kg	86,23
	075	EUR/100 kg	77,90		400	EUR/100 kg	13,19
0406 90 86 9200	400	EUR/100 kg	15,15	0406 90 87 9975	A01	EUR/100 kg	101,45
	A01	EUR/100 kg	91,65		L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	72,60
	L04	EUR/100 kg	62,68		075	EUR/100 kg	87,19
0406 90 86 9300	075	EUR/100 kg	78,72	0406 90 87 9979	400	EUR/100 kg	17,48
	400	EUR/100 kg	16,61		A01	EUR/100 kg	102,58
	A01	EUR/100 kg	92,61		L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	64,80
0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	66,59	0406 90 88 9100	075	EUR/100 kg	79,17
	075	EUR/100 kg	82,75		400	EUR/100 kg	13,19
	400	EUR/100 kg	18,79		A01	EUR/100 kg	93,15
	A01	EUR/100 kg	97,36		0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg
0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	50,84
	L04	EUR/100 kg	73,45		075	EUR/100 kg	63,62
	075	EUR/100 kg	89,82		400	EUR/100 kg	16,61
	400	EUR/100 kg	22,00		A01	EUR/100 kg	74,85
0406 90 87 9100	A01	EUR/100 kg	105,68				
	A00	EUR/100 kg	—				
	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	51,50				
0406 90 87 9200	075	EUR/100 kg	64,89				
	400	EUR/100 kg	13,55				
	A01	EUR/100 kg	76,35				
	L03	EUR/100 kg	—				
0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	57,55				
	075	EUR/100 kg	72,30				
	400	EUR/100 kg	15,30				
	A01	EUR/100 kg	85,05				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L07 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L08 Albania, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 1919/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2003

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	29,40	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	24,15
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	25,20	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	25,20	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C17	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C17	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C18	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	5,25
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	37,80	1107 10 91 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	29,40	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	25,20	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	25,20	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	33,60
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	33,60
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	33,60
1103 20 60 9000	C20	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	33,60
1103 20 20 9000	C17	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	50,16
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	50,16
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	32,92
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	25,20
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	33,60	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	32,92
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	27,30	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	25,20
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	25,20
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	32,92
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	25,20
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	34,49
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	23,94
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	25,20
1104 23 10 9100	C14	EUR/t	31,50				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

C17 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C18 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C19 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Slovenia.

C20 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

C21 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Romania e della Slovenia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costi-

tuisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	0,00
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata

una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 29 e 30 ottobre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 presentate il 29 e 30 ottobre 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1923/2003 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 ottobre 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 24,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

DIRETTIVA 2003/96/CE DEL CONSIGLIO**del 27 ottobre 2003****che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue

- (1) Il campo d'applicazione della direttiva 92/81/CEE ⁽¹⁾ del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e della direttiva 92/82/CEE ⁽²⁾ del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, è limitato agli oli minerali.
- (2) L'assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino a tassazione minima l'elettricità e i prodotti energetici diversi dagli oli minerali può essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.
- (3) Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l'elettricità, il gas naturale e il carbone.
- (4) L'esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull'energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.
- (5) La fissazione di livelli minimi comunitari di tassazione appropriati può consentire di ridurre le attuali differenze tra i livelli nazionali di tassazione.
- (6) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche comunitarie.
- (7) In quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Comunità ha ratificato il protocollo di Kyoto. La tassazione dei prodotti energetici e, se del caso, dell'elettricità è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi del protocollo di Kyoto.
- (8) Il Consiglio deve esaminare periodicamente le esenzioni e riduzioni, nonché i livelli minimi di tassazione, tenendo in considerazione il buon funzionamento del mercato interno, il valore reale dei livelli minimi di tassazione, la competitività delle imprese comunitarie nel contesto internazionale e i più ampi obiettivi del trattato.
- (9) Agli Stati membri dovrebbe essere lasciata la flessibilità necessaria per definire ed attuare politiche adeguate al loro contesto nazionale.
- (10) Gli Stati membri desiderano introdurre o mantenere diversi tipi di tassazione sui prodotti energetici e sull'elettricità. A tal fine dovrebbe essere consentito agli Stati membri di rispettare i livelli minimi comunitari di tassazione tenendo conto dell'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette che hanno scelto di applicare (eccetto l'IVA).
- (11) La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all'attuazione del presente quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità spetta a ciascuno Stato membro. A questo proposito gli Stati membri potrebbero decidere di non aumentare la tassazione fiscale complessiva se ritengono che l'applicazione di tale principio di neutralità fiscale possa contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento del loro sistema tributario, incoraggiando comportamenti a favore di una maggiore tutela dell'ambiente e del maggior impiego di manodopera.
- (12) I prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità sono elementi chiave per le politiche comunitarie dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente.
- (13) La tassazione concorre a determinare i prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità.
- (14) I livelli minimi di tassazione dovrebbero riflettere la competitività relativa dei diversi prodotti energetici e dell'elettricità. In tale contesto sarebbe opportuno basare, per quanto possibile, il calcolo di detti livelli minimi sul contenuto energetico dei prodotti. Tuttavia questo metodo non dovrebbe essere applicato ai carburanti per motori.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE.

- (15) In talune circostanze o in determinate condizioni di natura strutturale è opportuno consentire l'applicazione di aliquote differenziate nazionali di tassazione per uno stesso prodotto, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari di tassazione e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza.
- (16) Poiché gli scambi intracomunitari di calore sono molto limitati, la tassazione del calore non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del presente quadro comunitario.
- (17) È necessario fissare livelli minimi comunitari di tassazione differenziati in funzione dei diversi usi dei prodotti energetici e dell'elettricità.
- (18) I prodotti energetici utilizzati come carburanti per determinati fini industriali e commerciali e quelli utilizzati come combustibili per riscaldamento sono tassati, di norma, a livelli inferiori a quelli applicabili ai prodotti energetici utilizzati come propellente.
- (19) La tassazione del gasolio per autotrasporto, in particolare per quello intracomunitario, richiede la possibilità di un trattamento specifico, comprese misure che consentano l'introduzione di un canone per gli utenti della strada, per limitare le distorsioni della concorrenza che gli operatori del settore dovessero affrontare.
- (20) Gli Stati membri possono avere la necessità di operare una distinzione tra diesel per uso commerciale e non commerciale. Gli Stati membri possono avvalersi di tale possibilità per ridurre il divario di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale, utilizzato come propellente, e la benzina.
- (21) I consumi di prodotti energetici e di elettricità, per usi commerciali e non, possono essere trattati differenzialmente ai fini fiscali.
- (22) I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro comunitario l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici. L'elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità.
- (23) Gli obblighi internazionali vigenti e il mantenimento della posizione competitiva delle imprese comunitarie rendono opportuno mantenere le esenzioni per i prodotti energetici destinati alla navigazione aerea e marittima, esclusa la navigazione da diporto, mentre dovrebbe essere possibile per gli Stati membri limitare tali esenzioni.
- (24) È opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza.
- (25) In particolare, la generazione combinata di calore e di energia nonché, ai fini della promozione dell'uso di fonti di energia alternative, le energie rinnovabili possono beneficiare di un trattamento privilegiato.
- (26) È auspicabile istituire un sistema comunitario che consenta agli Stati membri di esentare dalle accise o di accordare riduzioni d'accisa per promuovere i biocarburanti, contribuendo in tal modo a un migliore funzionamento del mercato interno e garantendo un adeguato grado di certezza del diritto agli Stati membri e agli operatori economici. Occorre limitare le distorsioni di concorrenza; l'incentivo a una riduzione dei costi industriali da parte dei produttori e distributori di biocarburanti dovrebbe essere mantenuto attraverso, inter alia, l'applicazione da parte degli Stati Membri di correttivi che tengano conto delle variazioni dei prezzi delle materie prime.
- (27) La presente direttiva fa salva l'applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾ e della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche⁽²⁾, allorché il prodotto destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo di un carburante è l'alcole etilico quale definito nella direttiva 92/83/CEE.
- (28) Talune esenzioni o riduzioni nel livello di tassazione possono rivelarsi necessarie, in particolare laddove non esista un'avanzata armonizzazione a livello comunitario, vi siano rischi di perdita di competitività internazionale o per considerazioni di carattere sociale o ambientale.
- (29) Le imprese che concludono accordi volti a migliorare significativamente la protezione ambientale e l'efficienza energetica meritano un'attenzione particolare; fra di esse meritano un trattamento specifico quelle ad alta intensità energetica.
- (30) Possono rendersi necessari periodi e regimi transitori per consentire agli Stati membri di adeguarsi gradualmente ai nuovi livelli di tassazione, limitando in tal modo gli eventuali effetti collaterali negativi.
- (31) È necessario prevedere una procedura per autorizzare l'introduzione da parte degli Stati membri, per un determinato periodo, di altre esenzioni o riduzioni del livello di tassazione. Occorrerebbe procedere periodicamente alla revisione di siffatte esenzioni o riduzioni.

⁽¹⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73).

⁽²⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

- (32) È opportuno disporre che talune misure nazionali siano comunicate per informazione dagli Stati membri alla Commissione. Tale comunicazione non esime gli Stati membri dall'obbligo di notificare talune misure nazionali, previsto dall'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. La presente direttiva lascia impregiudicato l'esito di eventuali procedure relative agli aiuti di Stato avviate a norma degli articoli 87 e 88 del trattato.
- (33) Il campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE dovrebbe essere esteso, se del caso, ai prodotti e alle imposte indirette contemplati dalla presente direttiva.
- (34) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per «prodotti energetici» i prodotti:

- a) di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
- b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715;
- c) di cui ai codici NC 2901 e 2902;
- d) di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
- e) di cui al codice NC 3403;
- f) di cui al codice NC 3811;
- g) di cui al codice NC 3817;
- h) di cui al codice NC 3824 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. La presente direttiva si applica altresì:

all'elettricità di cui al codice NC 2716.

3. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all'aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota dell'equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori.

Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota del prodotto energetico equivalente qualsiasi altro idrocarburo, esclusa la torba, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato a scopo di riscaldamento.

4. La presente direttiva non si applica:

- a) alla tassazione del calore e alla tassazione dei prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402;
- b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell'elettricità:

- prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,
- usi combinati dei prodotti energetici.

Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato.

- Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici.
- Elettricità, se incide per oltre il 50 % sul costo di un prodotto. Per «costo di un prodotto» si intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa, quale definita all'articolo 11. Questo costo è calcolato in media per unità. Per «costo dell'elettricità» si intende l'effettivo valore d'acquisto dell'elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell'impresa.
- Processi mineralogici.

Per «processi mineralogici» s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea ⁽²⁾.

L'articolo 20 si applica tuttavia ai suddetti prodotti energetici.

5. I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾.

⁽²⁾ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 29/2002 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

Ogni anno è presa, secondo la procedura di cui all'articolo 27, una decisione per aggiornare i codici della nomenclatura combinata per i prodotti elencati nella presente direttiva. La decisione non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella presente direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici e elettricità.

Articolo 3

I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva.

Articolo 4

1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità di cui all'articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per «livello di tassazione» l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.

Articolo 5

Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi:

- quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto,
- quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento,
- per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (compresi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze,
- tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 6

Gli Stati membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione di cui alla presente direttiva:

- a) direttamente, o
 - b) attraverso un'aliquota d'imposta differenziata,
- o

- c) rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata.

Articolo 7

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e dal 1° gennaio 2010 i livelli minimi di tassazione da applicare ai carburanti per motori sono quelli fissati nell'allegato I, tabella A.

Entro il 1° gennaio 2012 il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, decide, sulla scorta di una relazione e di una proposta della Commissione, in merito ai livelli minimi di tassazione per il gasolio applicabili nel periodo successivo con decorrenza al 1° gennaio 2013.

2. Gli Stati membri possono distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e l'aliquota per il gasolio commerciale utilizzato come propellente non sia inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1° gennaio 2003, a prescindere dalle deroghe per detta utilizzazione stabilite dalla presente direttiva.

3. Si intende per «gasolio commerciale utilizzato come propellente» il gasolio utilizzato ai fini seguenti:

- a) trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con un autoveicolo a motore o un autoveicolo con rimorchio, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3, quali definite dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (¹).

4. Nonostante il paragrafo 2, gli Stati membri che introducono un sistema di canone per gli utenti della strada destinato agli autoveicoli a motore o agli autoveicoli con rimorchio, adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, possono applicare un'aliquota ridotta sul gasolio utilizzato da tali autoveicoli inferiore al livello nazionale di tassazione vigente al 1° gennaio 2003, purché l'onere fiscale complessivo rimanga globalmente equivalente e purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e il livello nazionale di tassazione in vigore al 1° gennaio 2003 per il gasolio utilizzato come propellente sia superiore di almeno due volte rispetto al livello minimo di tassazione applicabile al 1° gennaio 2004.

Articolo 8

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nonostante l'articolo 7, i livelli minimi di tassazione da applicare ai prodotti utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2 sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.

(¹) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

2. Il presente articolo si applica alle utilizzazioni per i seguenti fini industriali e commerciali:

- a) lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicoltura;
- b) motori fissi;
- c) impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;
- d) veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica.

Articolo 9

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella B.

2. Gli Stati membri che al 1° gennaio 2003 sono autorizzati ad applicare una tassa di controllo sul gasolio per riscaldamento, possono continuare ad applicare un'aliquota ridotta pari a 10 EUR per 1000 litri di prodotto. L'autorizzazione è abrogata il 1° gennaio 2007 se il Consiglio, deliberando all'unanimità in base ad una relazione e ad una proposta della Commissione, decide in tal senso, dopo aver preso atto che il livello dell'aliquota ridotta è troppo basso, allo scopo di evitare problemi di distorsione negli scambi commerciali tra gli Stati membri.

Articolo 10

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare all'elettricità sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C.

2. Al di sopra dei livelli minimi di tassazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri avranno la facoltà di determinare la base imponibile, purché rispettino la direttiva 92/12/CEE.

Articolo 11

1. Nella presente direttiva, per «uso commerciale» si intende l'utilizzazione da parte di un'entità commerciale, identificata conformemente al paragrafo 2, che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni e servizi, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività economiche.

Le attività economiche comprendono tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive e agricole e quelle delle libere professioni o professioni assimilate.

Gli Stati, le autorità di governo locale e regionale e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati entità commerciali per le attività o operazioni che esercitano in quanto autorità pubbliche. Se però esercitano attività o operazioni di questo genere, sono considerate soggetti commerciali per dette attività o operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza.

2. Ai fini della presente direttiva, un'entità commerciale non può essere considerata più piccola di una parte di un'impresa o di una persona giuridica che, dal punto di vista organizzativo, costituisca un'attività economica indipendente, vale a dire un'entità capace di operare con mezzi propri.

3. Nel caso di utilizzazioni miste la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione; qualora una delle due utilizzazioni sia insignificante, può essere trattata come nulla.

4. Gli Stati membri possono limitare il campo di applicazione del livello ridotto di tassazione per l'utilizzazione da parte di imprese.

Articolo 12

1. Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in unità diverse da quelle di cui agli articoli da 7 a 10, purché i corrispondenti livelli di tassazione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.

2. Per i prodotti energetici di cui agli articoli 7, 8 e 9 con livelli di tassazione basati sui volumi, il volume è misurato alla temperatura di 15 °C.

Articolo 13

1. Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di tassazione, è fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; la loro applicazione decorre dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi di tassazione in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, qualora la conversione degli importi espressi in euro dia luogo ad un aumento del livello di tassazione espresso in moneta nazionale inferiore al 5% o inferiore a 5 EUR, assumendo il più basso di tali due valori.

Articolo 14

1. In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

- a) i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull'elettricità stabilito all'articolo 10;

- b) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto.

Ai fini della presente direttiva, per «aviazione privata da diporto» si intende l'uso di un aeromobile da parte del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbo (codice NC 2710 19 21);

- c) i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni.

Ai fini della presente direttiva per «imbarcazioni private da diporto» si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

2. Gli Stati membri possono limitare l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.

Articolo 15

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:

- a) ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;
- b) all'elettricità:
- di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica,
 - di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici,
 - generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa,
 - generata dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate,
 - generata da celle a combustibile;

- c) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;

d) all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché le unità di cogenerazione siano rispettose dell'ambiente. Gli Stati membri possono applicare la definizione nazionale di cogenerazione «rispettosa dell'ambiente» (o ad alta efficienza) finché il Consiglio non avrà adottato all'unanimità una definizione comune, in base a una relazione e a una proposta della Commissione;

- e) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus;

f) ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione sulle vie navigabili interne (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e all'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni;

- g) al gas naturale negli Stati membri in cui la quota del gas naturale nel consumo complessivo di energia non abbia superato il 15 % nel 2000.

Le esenzioni o le riduzioni totali o parziali possono applicarsi per un periodo massimo di dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva o fino alla data in cui la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunga il 25 %, se questa data è precedente. Tuttavia, non appena la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunge il 20 %, gli Stati membri interessati applicano un livello di tassazione strettamente positivo, che aumenta su base annua per raggiungere almeno l'aliquota minima alla fine del periodo di cui sopra.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord può applicare le esenzioni o riduzioni totali o parziali per il gas naturale in modo distinto all'Irlanda del Nord;

h) all'elettricità, al gas naturale, al carbone e ai combustibili solidi utilizzati per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute caritative dallo Stato membro interessato. Nei confronti delle organizzazioni caritative gli Stati membri possono limitare l'esenzione o la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla;

- i) al gas naturale e al GPL utilizzati come propellenti;

j) ai carburanti per motori utilizzati nel settore della fabbricazione, dello sviluppo, del controllo e della manutenzione di aeromobili e di navi;

k) ai carburanti per motori utilizzati per operazioni di dragaggio delle vie navigabili e dei porti;

- l) ai prodotti di cui al codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento.

2. Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati al paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura.

Il Consiglio valuta, anteriormente al 1° gennaio 2008 e sulla base di una proposta della Commissione, se abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero.

Articolo 16

1. Fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell'aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:

- i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,
- i prodotti di cui ai codici NC 3824 90 55 e da 3824 90 80 a 3824 90 99 per i loro componenti derivati dalla biomassa,
- i prodotti di cui ai codici NC 2207 20 00 e 2905 11 00 che non siano di origine sintetica,
- i prodotti derivati dalla biomassa, inclusi i prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402.

Gli Stati membri possono anche applicare, sotto controllo fiscale, aliquote ridotte di imposta ai prodotti soggetti a tassazione di cui all'articolo 2, ove essi contengano acqua (codici NC 2201 e 2851 00 10).

Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

2. L'esenzione o la riduzione di tassazione che deriva dall'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuto sul volume dei prodotti di cui al paragrafo 1 presente nei prodotti che possono beneficiare di detta riduzione.

I livelli di tassazione che gli Stati membri applicano ai prodotti costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1 o che li contengono, possono essere inferiori ai livelli minimi previsti all'articolo 4.

3. Le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovraccopertura dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

4. Fino al 31 dicembre 2003 gli Stati membri possono esentare o continuare ad esentare i prodotti esclusivamente o quasi esclusivamente costituiti dai prodotti di cui al paragrafo 1.

5. Le esenzioni o le riduzioni per i prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere concesse, nell'ambito di un programma pluriennale, tramite autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa ad un operatore economico per più di un anno civile. La durata dell'esenzione o della riduzione così autorizzata non può superare sei anni consecutivi. Questo periodo è eventualmente rinnovabile.

Nell'ambito di un programma pluriennale oggetto di autorizzazione rilasciata da un'autorità amministrativa prima del 31 dicembre 2012 gli Stati membri possono applicare l'esenzione o la riduzione di cui al paragrafo 1 dopo il 31 dicembre 2012 e fino al termine del programma pluriennale, senza facoltà di rinnovo.

6. Qualora la normativa comunitaria richiedesse agli Stati membri di adempiere ad obblighi giuridicamente vincolanti volti ad immettere sui loro mercati una quota minima dei prodotti di cui al paragrafo 1, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo cessano di applicarsi dalla data in cui detti obblighi diventano vincolanti per gli Stati membri.

7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre 2004, e successivamente ogni dodici mesi, l'elenco delle esenzioni o riduzioni di imposizione applicate conformemente al presente articolo.

8. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sugli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle riduzioni concesse conformemente al presente articolo.

Articolo 17

1. A condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella presente direttiva siano rispettati in media per ciascuna impresa, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) e di elettricità nei seguenti casi:

- a) a favore delle imprese a forte consumo di energia.

Per «impresa a forte consumo di energia» si intende un'impresa, come definita all'articolo 11, in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. Nell'ambito di questa definizione gli Stati membri possono applicare concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato, e le definizioni di processo e di settore.

Per «acquisti di prodotti energetici e di elettricità» si intende il costo effettivo dell'energia acquistata o generata nell'impresa. Sono inclusi soltanto l'elettricità, i prodotti per riscaldamento ed energetici utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c). Sono incluse tutte le imposte, tranne l'IVA detraibile.

Per «valore produttivo» si intende la cifra d'affari, compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita.

Per «valore aggiunto» si intende il totale della cifra d'affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA, comprese le importazioni.

Agli Stati membri, che attualmente applicano sistemi nazionali di imposizione dell'energia in cui le imprese a forte consumo di energia sono definite secondo criteri diversi dal costo dell'energia rapportato al valore produttivo e dalla tassa nazionale sull'energia pagabile rapportata al valore aggiunto, è concesso un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007 al massimo per conformarsi alla definizione di cui alla lettera a), primo comma;

b) qualora siano conclusi accordi con imprese o associazioni di imprese, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a conseguire obiettivi di protezione ambientale o a migliorare l'efficienza energetica.

2. Nonostante l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità definiti all'articolo 2, se utilizzati da un'impresa a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo 1.

3. Nonostante l'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino al 50 % dei livelli minimi previsti dalla presente direttiva ai prodotti energetici e all'elettricità definiti all'articolo 2, se utilizzati dalle imprese di cui all'articolo 11 che non sono imprese a forte consumo di energia ai sensi del paragrafo 1.

4. Le imprese che beneficiano delle possibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 sottoscrivono gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli accordi, i regimi concernenti diritti commercializzabili o le misure equivalenti devono portare al conseguimento di obiettivi di protezione ambientale o ad una maggiore efficienza energetica in misura globalmente equivalente al risultato che si sarebbe ottenuto in caso di osservanza delle normali aliquote minime della Comunità.

Articolo 18

1. In deroga alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nell'allegato II.

Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato II.

2. In deroga ai periodi fissati nei paragrafi da 3 a 12 del presente articolo, e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione, sarà concesso un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.

3. Il Regno di Spagna può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, per adeguare il livello nazionale di imposizione del gasolio utilizzato come carburante al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1° gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale per l'uso commerciale del gasolio impiegato come carburante, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010 fino al 1° gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata per l'uso commerciale del gasolio utilizzato come carburante, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio impiegato come carburante può anche essere applicata ai taxi fino al 1° gennaio 2012. In relazione all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), detto Stato membro può applicare, fino al 1° gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate.

4. La Repubblica d'Austria può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1° gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato Membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché da ciò non derivi un'imposizione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010 fino al 1° gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata sull'uso commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti.

5. Il Regno del Belgio può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e fino al 1° gennaio 2012 per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale sull'uso commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 287 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010 fino al 1° gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata all'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti.

6. Il Granducato del Lussemburgo può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR, e, fino al 1° gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota ridotta speciale all'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi un'imposizione inferiore a 272 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010 fino al 1° gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti.

7. La Repubblica portoghese può applicare ai prodotti energetici e all'elettricità consumati nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, livelli di tassazione inferiori a quelli minimi prescritti nella presente direttiva, al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla lontananza geografica delle regioni in questione.

La Repubblica portoghese può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR e, fino al 1° gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31 dicembre 2009, detto Stato membro può applicare inoltre un'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 272 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010, fino al 1° gennaio 2012, tale Stato membro può applicare un'aliquota differenziata per l'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente può anche essere applicata ai taxi

fino al 1° gennaio 2012. Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), tale Stato membro può applicare, sino al 1° gennaio 2008, un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate nella definizione di scopi commerciali.

La Repubblica portoghese può applicare esenzioni totali o parziali al livello di tassazione dell'elettricità fino al 1° gennaio 2010.

8. La Repubblica ellenica può applicare livelli di tassazione minore di 22 EUR al massimo per 1000 l alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al gasolio utilizzato come propellente e alla benzina consumati nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso, delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per convertire il suo attuale sistema di tassazione dell'energia elettrica sull'input in un sistema di tassazione sull'output e per raggiungere il nuovo livello minimo per la benzina.

La Repubblica ellenica può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio impiegato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1000 l e, fino al 1° gennaio 2012, per giungere a 330 EUR. Fino al 31° dicembre 2009, detto Stato membro può applicare, inoltre, un'aliquota differenziata per l'uso commerciale del gasolio utilizzato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 264 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2003 non siano ridotti. Dal 1° gennaio 2010, fino al 1° gennaio 2012, la Repubblica ellenica può applicare un'aliquota differenziata per l'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come propellente, purché da ciò non derivi una tassazione inferiore a 302 EUR per 1000 l e i livelli nazionali di tassazione vigenti al 1° gennaio 2010 non siano ridotti. L'aliquota differenziata sull'utilizzazione commerciale del gasolio impiegato come carburante per veicoli può anche essere applicata ai taxi fino al 1° gennaio 2012. In relazione all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), detto Stato membro può applicare fino al 1° gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali, un peso, a pieno carico massimo ammissibile, non inferiore a 3,5 tonnellate.

9. L'Irlanda può applicare esenzioni totali o parziali o riduzioni del livello di tassazione dell'elettricità fino al 1° gennaio 2008.

10. Fino al 1° gennaio 2009, la Repubblica francese può applicare esenzioni o riduzioni, totali o parziali, ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati dallo Stato, da autorità di governo locale e regionale e da altri organismi di diritto pubblico per le attività od operazioni che essi esercitano in quanto autorità pubbliche.

La Repubblica francese può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 volto ad adeguare il regime vigente di tassazione dell'elettricità alle disposizioni stabilite nella presente direttiva. Durante questo periodo, per valutare il rispetto delle aliquote minime stabilite nella presente direttiva, si tiene conto del livello globale medio dell'attuale tassazione locale dell'elettricità.

11. La Repubblica italiana può applicare, fino al 1° gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

12. La Repubblica federale di Germania può applicare, fino al 1° gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 12 tonnellate.

13. Il Regno dei Paesi Bassi può applicare, fino al 1° gennaio 2008, per la definizione di usi commerciali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 12 tonnellate.

14. Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3 % di quel livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio.

Articolo 19

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di questo tipo, ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie.

La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti.

Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, è accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possano più essere mantenute, in particolare in base a considerazioni riguardanti la concor-

renza o distorsioni nel funzionamento del mercato interno o la politica comunitaria in materia di sanità, protezione dell'ambiente, energia e trasporti, sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio adotta all'unanimità una decisione su tali proposte.

Articolo 20

1. Le disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/12/CEE, si applicano soltanto ai prodotti energetici elencati in appresso:

- a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
- c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, tuttavia, le disposizioni relative al controllo e alla circolazione si applicano soltanto per i movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
- d) i prodotti di cui ai codici NC 2711 (salvo 2711 11, 2711 21 e 2711 29);
- e) i prodotti di cui al codice NC 2901 10;
- f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
- g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
- h) prodotti di cui al codice 3824 90 99, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

2. Se uno Stato membro constata che prodotti energetici diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizzati, sono messi in vendita o sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori o sono comunque all'origine di frodi, evasioni o abusi, ne avvisa immediatamente la Commissione. Questa disposizione si applica altresì all'elettricità. La Commissione trasmette detta comunicazione agli altri Stati membri, entro un mese dal suo ricevimento. La decisione in merito all'opportunità di assoggettare o meno tali prodotti alle disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/12/CEE, è presa secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono, conformemente ad accordi bilaterali, dispensare in tutto o in parte dalle misure di controllo, di cui alla direttiva 92/12/CEE, tutti i prodotti di cui sopra o alcuni di essi, purché non siano contemplati dagli articoli 7, 8 e 9 della presente direttiva. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non ne siano parte. Tutti gli accordi bilaterali suddetti sono notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 21

1. In aggiunta alle disposizioni generali della direttiva 92/12/CEE, che definiscono il fatto generatore d'imposta e le norme relative al pagamento, l'imposta sui prodotti energetici diventa esigibile anche all'atto del verificarsi di uno dei fatti generatori d'imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva, il termine «fabbricazione», di cui all'articolo 4, lettera c) e all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, comprende, se del caso, anche l'«estrazione».

3. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, non è considerato un fatto generatore d'imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all'interno dello stabilimento. Gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all'interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all'interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d'imposta. Qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d'imposta, che comporta l'imposizione.

4. Gli Stati membri possono anche stabilire che l'imposta sui prodotti energetici e sull'elettricità diventa esigibile quando si constata che non è, o non è più, rispettata una condizione di utilizzazione finale fissata dalla normativa nazionale per poter beneficiare di un livello di imposizione ridotto o dell'esenzione.

5. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE, l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore. Quando la fornitura per il consumo ha luogo in uno Stato membro in cui il distributore o ridistributore non ha sede, l'imposta degli Stati membri di fornitura è imputata a una società che deve essere registrata nello Stato membro di fornitura. In ogni caso, l'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.

In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno il diritto di determinare il fatto generatore d'imposta quando non vi sono connessioni tra i loro gasdotti e quelli di altri Stati membri.

Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE, il carbone, il coke e la lignite sono soggetti ad imposta e diventano tassabili al momento della fornitura da parte di società che le autorità competenti hanno registrato a tal fine. Queste ultime possono autorizzare il produttore, il commerciante, l'importatore o un rappresentante fiscale a sostituire la

società registrata per gli obblighi fiscali cui è soggetta. L'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro.

6. Gli Stati membri non considerano «produzione di prodotti energetici»:

- a) le operazioni durante le quali sono ottenuti incidentalmente piccoli quantitativi di prodotti energetici;
- b) le operazioni per le quali l'utilizzatore di un prodotto energetico ne rende possibile la riutilizzazione nella propria impresa, purché l'imposta già pagata per tale prodotto non sia inferiore a quella dovuta se il prodotto energetico riutilizzato dovesse essere di nuovo soggetto a imposizione;
- c) le operazioni consistenti nel miscelare, fuori dello stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, prodotti energetici con altri prodotti energetici o altri materiali, purché:
 - i) l'imposta sui componenti sia stata precedentemente pagata, e
 - ii) l'importo pagato non sia inferiore a quello dell'imposta applicabile alla miscela.

La prima condizione non si applica se la miscela è esentata per un uso specifico.

Articolo 22

In caso di variazione di una o più aliquote di tassazione, le riserve di prodotti energetici già immessi in consumo possono essere assoggettate ad un aumento o ad una riduzione dell'imposizione.

Articolo 23

Gli Stati membri possono rimborsare l'imposta già versata sui prodotti energetici contaminati o accidentalmente miscelati, rinviati ad un deposito fiscale per il riciclaggio.

Articolo 24

1. Non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri i prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli, nonché in contenitori per usi speciali e destinati a essere utilizzati per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui gli stessi contenitori sono dotati.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

«Serbatoi normali»:

- i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli, che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono parimenti considerati serbatoi normali, i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli,

— i serbatoi installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.

«Contenitore per usi speciali»: qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro.

Articolo 25

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai livelli di tassazione che applicano ai prodotti di cui all'articolo 2, al 1° gennaio di ogni anno e in occasione di qualsiasi modifica della normativa nazionale in materia.

2. Se i livelli di tassazione applicati dagli Stati membri sono espressi in unità di misura diverse da quelle indicate per ogni prodotto negli articoli da 7 a 10, gli Stati membri notificano anche i livelli d'imposizione corrispondenti risultanti dalla conversione in tali unità.

Articolo 26

1. Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati conformemente all'articolo 5, all'articolo 14, paragrafo 2 ed agli articoli 15 e 17.

2. I provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Le informazioni fornite alla Commissione in applicazione della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. L'obbligo, sancito al paragrafo 1 del presente articolo, d'informare la Commissione in merito ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva, non esonera gli Stati membri dagli obblighi di notifica derivanti dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE.

Articolo 27

1. La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 28

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Essi applicano tali disposizioni dal 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 18, paragrafo 1, che possono essere applicate dagli Stati membri dal 1° gennaio 2003.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Il Consiglio, agendo sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, esamina periodicamente le esenzioni e le riduzioni, nonché i livelli minimi di imposizione prescritti nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 30

Nonostante l'articolo 28, paragrafo 2, le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE sono abrogate dal 31 dicembre 2003.

Articolo 31

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 32

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MATTEOLI

ALLEGATO I

Tabella A — Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori

	1° gennaio 2004	1° gennaio 2010
Benzina con piombo (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59	421	421
Benzina (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49	359	359
Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49	302	330
Cherosene (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25	302	330
GPL (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00	125	125
Gas naturale (in euro per gigajoule, potere calorifico superiore) Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00	2,6	2,6

Tabella B — Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2

Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49	21
Cherosene (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25	21
GPL (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00	41
Gas naturale (in euro per gigajoule, potere calorifico superiore) Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00	0,3

Tabella C — Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento e all'elettricità

	Imprese	Non imprese
Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49	21	21
Olio combustibile pesante (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69	15	15
Cherosene (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25	0	0
GPL (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00	0	0
Gas naturale (in euro per gigajoule, potere calorifico superiore) Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00	0,15	0,3
Carbone e coke (in euro per gigajoule) Codici NC 2701, 2702 e 2704	0,15	0,3
Elettricità (in euro per MWh) Codice NC 2716	0,5	1,0

ALLEGATO II

Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1

1. BELGIO:

- per il gas di petrolio liquefatto (GPL), il gas naturale e il metano;
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;
- per la navigazione privata da diporto;
- per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 euro per tonnellata;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa;
- per un'aliquota di accisa differenziata sulla benzina senza piombo a basso contenuto di zolfo (50 ppm) e di composti aromatici (35 %);
- per un'aliquota di accisa differenziata sul gasolio per autotrazione a basso contenuto di zolfo (50 ppm).

2. DANIMARCA:

- per un tasso differenziato di accisa, dal 1° febbraio 2002 al 31 gennaio 2008, per gli oli combustibili pesanti e oli da riscaldamento utilizzati da industrie ad alta intensità energetica per produrre riscaldamento e acqua calda. L'importo massimo della differenziazione autorizzata dell'accisa è 0,0095 euro per kg per gli oli combustibili pesanti e 0,008 euro per litro per gli oli da riscaldamento. Le riduzioni dell'accisa debbono essere conformi alla presente direttiva, in particolare i tassi minimi;
- per una riduzione delle aliquote di accisa sul carburante per motori diesel volta a favorire l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tali incentivi siano subordinati ad una serie di caratteristiche tecniche prestabilite, in particolare il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate alla benzina erogata da distributori dotati di un sistema di recupero dei vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;
- per l'applicazione alla benzina di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
- per l'applicazione al gasolio di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;
- per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise in questione siano conformi alle disposizioni comunitarie e che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o le tasse di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva;
- per l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa pari a DKK 0,03 al litro al massimo per la benzina erogata dai distributori che rispettano norme più severe di attrezzatura e di funzionamento volte a ridurre le perdite di metil butilico terziario etere nelle acque freatiche, purché le aliquote differenziate siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva ed in particolare alle aliquote minime di accisa.

3. GERMANIA:

- per un tasso differenziato di accisa per i combustibili con un contenuto massimo di zolfo pari a 10 ppm dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005;
- per l'utilizzo di gas di idrocarburi di scarto come combustibili da riscaldamento;

- per un'aliquota differenziata di accisa sugli oli minerali utilizzati come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, a condizione che siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE;
 - per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici;
 - per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sui combustibili da riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;
 - per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.
4. GRECIA:
- per l'impiego da parte delle forze armate nazionali;
 - per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dell'ufficio del Primo Ministro e delle forze di polizia nazionali;
 - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
 - per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;
 - per il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il metano usati a fini industriali.
5. SPAGNA:
- per il GPL impiegato come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale;
 - per il GPL impiegato come carburante nei taxi;
 - per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;
 - per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.
6. FRANCIA:
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate per il gasolio usato dai veicoli commerciali fino al 1° gennaio 2005, che non possono essere inferiori a 380 euro per 1000 l a decorrere dal 1° marzo 2003;
 - nell'ambito di alcune politiche dirette ad aiutare le regioni colpite da spopolamento;
 - per il consumo in Corsica, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;
 - per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate su un nuovo combustibile composto da un'emulsione di acqua e di antigelo in sospensione nel gasolio, stabilizzata da tensioattivi, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare all'aliquota minima di accisa;
 - per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sulla benzina super senza piombo contenente un additivo a base di potassio inteso a migliorare le caratteristiche anticorrosione delle valvole (o qualsiasi altro additivo d'effetto equivalente);
 - per i carburanti usati nei taxi, nei limiti di un contingente annuo;
 - per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante nei trasporti pubblici, nei limiti di un contingente annuo;
 - per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante per i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana muniti di motore a gas;
 - per una riduzione dell'aliquota di imposta sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota minima sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria;
 - per un'esenzione dall'accisa sugli oli pesanti usati come combustibili per la produzione di allumina nella regione di Gardanne;
 - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;
 - per la distribuzione di benzina per la navigazione da diporto nei porti della Corsica;

- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa;
- per i veicoli locali per il trasporto pubblico di passeggeri fino al 31 dicembre 2005;
- per la concessione di permessi per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alle miscele impiegate come carburanti di «benzine/derivati dell'alcole etilico la cui componente alcolica è di origine agricola» e per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alle miscele impiegate come carburanti «gasolio/esteri metilici di oli vegetali». Per beneficiare di una riduzione delle accise sulle miscele contenenti EMOV e DAE, utilizzate come carburante ai sensi della presente direttiva, le autorità francesi devono concedere la propria autorizzazione alle unità di produzione dei biocarburanti in questione entro il 31 dicembre 2003 al più tardi. Tali autorizzazioni hanno una validità massima di sei anni, a decorrere dalla data del rilascio. La riduzione prevista nell'autorizzazione può essere applicata dopo il 31 dicembre 2003, fino al termine dell'autorizzazione. Le riduzioni di accisa non possono superare 35,06 EUR/hl o 396,64 EUR/t per gli «esteri metilici di oli vegetali» e 50,23 EUR/hl o 297,35 EUR/t per i «derivati dell'alcole etilico la cui componente alcolica è di origine agricola» utilizzate nelle suddette miscele. Le riduzioni di accisa sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per non comportare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi di produzione dei biocarburanti. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 1997. Essa scade il 31 dicembre 2003;
- per la concessione di permessi per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alla miscela «gasolio da riscaldamento/esteri metilici di oli vegetali». Per beneficiare di una riduzione delle accise sulle miscele contenenti esteri metilici di oli vegetali e utilizzate come carburante ai sensi della presente direttiva, le autorità francesi devono concedere la propria autorizzazione alle unità di produzione dei biocarburanti in questione entro il 31 dicembre 2003 al più tardi. Tali autorizzazioni hanno una validità massima di sei anni, a decorrere dalla data del rilascio. La riduzione prevista nell'autorizzazione può essere applicata dopo il 31 dicembre 2003, fino al termine dell'autorizzazione. Essa non è rinnovabile. Le riduzioni di accisa non possono superare 35,06 EUR/hl o 396,64 EUR/t per gli esteri metilici di oli vegetali utilizzati nelle miscele di cui sopra. Le riduzioni di accisa sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per non comportare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi di produzione dei biocarburanti. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 1997. Essa scade il 31 dicembre 2003.

7. IRLANDA:

- per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore,
- per i veicoli a motore impiegati dai disabili;
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;
- per la produzione di allumina nella regione di Shannon;
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva;
- per la navigazione privata da diporto;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa;
- per un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo.

8. ITALIA:

- applicazione fino al 30 giugno 2004 di un'aliquota di accisa differenziata alle miscele impiegate come carburanti, comprendenti 5 % o 25 % di biodiesel. L'accisa ridotta non può essere superiore all'importo dell'accisa imponibile sul volume dei biocarburanti presenti nei prodotti che possono beneficiare di tale riduzione. Le riduzioni di accisa sono modulate ogni anno in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per evitare che dette riduzioni portino ad una sovracompensazione dei costi aggiuntivi legati alla produzione di biocarburanti;
- per una riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori del trasporto su strada fino al 1° gennaio 2005, che non può essere inferiore a 370 EUR per 1000 l a decorrere dal 1° gennaio 2004;
- per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come combustibili;
- applicazione di una aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante a decorrere dal 1° ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005 a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;

- per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore;
- per le forze armate nazionali;
- per le ambulanze;
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
- per il carburante usato nei taxi;
- per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento e distribuito dalle reti locali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;
- per il consumo nella regione della Valle d'Aosta e nella provincia di Gorizia;
- per una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;
- per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Udine e Trieste, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;
- per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali usati come combustibili per la produzione di allumina in Sardegna;
- per una riduzione delle aliquote di accisa sulla nafta destinata alla produzione di vapore e sul gasolio impiegato nei forni di essiccamento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella regione Calabria, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva;
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

9. LUSSEMBURGO:

- per il GPL, il gas naturale e il metano;
- per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
- per una riduzione delle aliquote sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 EUR per tonnellata;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

10. PAESI BASSI:

- per il GPL, il gas naturale e il metano;
- per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici;
- per l'utilizzazione da parte delle forze armate nazionali;
- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate al GPL usato come carburante nei trasporti pubblici;
- per un'aliquota di accisa differenziata sul GPL usato come carburante dai camion adibiti alla nettezza urbana, i camion espurgo dei pozzetti stradali e le inaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade.
- per un'aliquota di accisa differenziata sul gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) fino al 31 dicembre 2004;
- per un'aliquota di accisa differenziata sulla benzina a basso tenore di zolfo (50 ppm) fino al 31 dicembre 2004;

11. AUSTRIA:

- per il gas naturale e il metano;
- per il GPL usato come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

12. PORTOGALLO:

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;
- per un'esenzione dall'accisa per il GPL, il gas naturale e il metano usati come carburante nei trasporti pubblici locali di passeggeri;
- per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai costi aggiuntivi dovuti al trasporto del carburante stesso fino a tale regione;
- per una riduzione dell'aliquota di accisa sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria;
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

13. FINLANDIA:

- per il gas naturale usato come carburante;
- per un'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi;
- per aliquote di accisa ridotte per il gasolio e per il gasolio da riscaldamento, purché le aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva ed in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9;
- per aliquote di accisa ridotte per la benzina riformulata con o senza piombo, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva e in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 7;
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;
- per la navigazione privata da diporto;
- per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

14. SVEZIA:

- per aliquote ridotte per il gasolio in base alle categorie ambientali;
- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;
- per l'applicazione di un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi, fino al 30 giugno 2008 sempre che l'aliquota di accisa totale rispetti gli obblighi della presente direttiva;

- per un'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui;
- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati ad usi industriali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva;
- per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, con l'introduzione di un'aliquota più bassa di quella standard e di un'aliquota ridotta per le imprese a forte consumo di energia, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva e non diano luogo a distorsioni di concorrenza;
- per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva.

15. REGNO UNITO:

- per l'applicazione di quote di accisa differenziate sul carburante per il trasporto stradale contenente biodiesel e sul biodiesel utilizzato come carburante puro per il trasporto stradale, fino al 31 marzo 2007. L'aliquota minima comunitaria dev'essere rispettata e bisogna evitare una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione di biocarburanti;
 - per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore;
 - per una riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per motori diesel, al fine di incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente;
 - per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'articolo 7;
 - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri;
 - per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate all'emulsione acqua/gasolio, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa;
 - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva;
 - per la navigazione privata da diporto;
 - per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.
-

DIRETTIVA 2003/95/CE DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2003****recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/5/CE ⁽⁴⁾, stabilisce un elenco di sostanze che possono essere utilizzate quali additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
- (2) La direttiva 96/77/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/82/CE ⁽⁶⁾ stabilisce i criteri di purezza per gli additivi citati nella direttiva 95/2/CE.
- (3) Nel suo parere del 6 maggio 2002, il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha constatato che la presenza di ossido di etilene deve essere ridotta al di sotto del limite di individuazione. Occorre di conseguenza adattare il relativo criterio fra gli attuali criteri di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE.
- (4) Occorre adattare al progresso tecnico gli attuali criteri di purezza dell'E 251 nitrato di sodio e E 459 beta-ciclodestrina.
- (5) Occorre prendere in considerazione le specifiche e le tecniche di analisi degli additivi che figurano nel Codex Alimentarius redatto dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA).
- (6) È quindi necessario modificare di conseguenza la direttiva 96/77/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'allegato della direttiva 96/77/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° novembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 3

I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1° novembre 2004 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.⁽²⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.⁽³⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 59.⁽⁵⁾ GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 292 del 28.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 96/77/CE è modificato come segue:

1) il testo relativo al nitrato di sodio E 251 è sostituito dal testo seguente:

«E 251 NITRATO DI SODIO

1. NITRATO DI SODIO SOLIDO

Sinonimi

Nitrato di potassio del Cile
Nitrato cubico o nitrato di sodio

Definizione

Denominazione chimica
EINECS
Formula chimica
Peso molecolare
Dosaggio
Designazione delle merci

Nitrato di sodio
231-554-3
NaNO₃
85,00
Contenuto non inferiore al 99 % dopo essiccamento
Polvere bianca cristallina, leggermente igroscopica

Identificazione

- A. Saggi positivi per nitrato e per sodio
B. pH di una soluzione al 5 %

Non meno di 5,5 e non più di 8,3

Purezza

Perdita all'essiccamento

Non più del 2,0 % dopo essiccamento a 105 °C per quattro ore

Nitriti

Non più di 30 mg/kg espressi in NaNO₂

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

E 251 NITRATO DI SODIO

2. NITRATO DI SODIO LIQUIDO

Definizione

Denominazione chimica
EINECS
Formula chimica
Peso molecolare
Dosaggio
Designazione delle merci

Nitrato di sodio liquido in soluzione acquosa di nitrato di sodio, come diretto risultato della reazione chimica fra idrossido di sodio e acido citrico in quantità stechiometriche senza successiva cristallizzazione. Forme standardizzate preparate a partire da nitrato di sodio liquido che rispetti tali specificazioni possono contenere acido nitrico in quantità eccessive, se chiaramente dichiarate o indicate

Nitrato di sodio
231-554-3
NaNO₃
85,00
Contenuto fra il 33,5 % e il 40,0 % di NaNO₃
Liquido chiaro incolore

Identificazione

- A. Saggi positivi per nitrato e per sodio
B. pH

Non meno di 1,5 e non più di 3,5

Purezza

Acido nitrico libero

Non più dello 0,01 %

Nitriti

non più di 10 mg/kg espressi in NaNO₂

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,3 mg/kg

Questa specificazione si riferisce ad una soluzione acquosa al 35 %»

- 2) Il testo concernente E 431 stearato di polioossietilene (40), E 432 monolaurato di polioossietilene sorbitano (polisorbato 20), E 433 monooleato di polioossietilene sorbitano (polisorbato 80), E 434 monopalmitato di polioossietilene sorbitano (polisorbato 40), E 435 monostearato di polioossietilene sorbitano (polisorbato 60) e E 436 tristearato di polioossietilene sorbitano (polisorbato 65) è sostituito dal testo seguente:

«E 431 STEARATO DI POLIOSSIETILENE(40)

Sinonimi

Stearato poliossile (40)

monostearato di polioossietilene (40)

Definizione

Miscela di mono e diesteri dell'acido stearico commerciale alimentare e di un insieme di dioli del polioossietilene (con una lunghezza media dei polimeri di circa 40 unità di ossietilene) come pure di un poliolo libero.

Dosaggio

Libera non meno del 97,5 % su base anidra

Descrizione

Fiocchi di colore crema o solido di consistenza cerosa a 25 °C, con un leggero odore

Identificazione

A. Solubilità

Solubile in acqua, etanolo, metanolo e acetato di etile Insolubile in olio minerale

B. Intervallo di congelamento

39 °C — 44 °C

C. Spettro di assorbimento infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool polioossietilenico

Purezza

Acqua

Non più del 3 % (metodo di Karl Fischer)

Indice di acidità

Fino a 1

Indice di saponificazione

Non meno di 25 e non più di 35

Indice di ossidrilico

Non meno di 27 e non più di 40

1,4-Diossano

Non più di 5 mg/kg

Ossido di etilene

Non più di 0,2 mg/kg

Glicoli etilenici (mono- e di-)

Non più dello 0,25 %

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

E 432 monolaurato di polioossietilene sorbitano (POLISORBATO 20)

Sinonimi

Polisorbato 20

Monolaurato di polioossietilene sorbitano (20)

Definizione

Miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi con acido laurico commerciale alimentare, condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e relative anidridi

Dosaggio

Non meno del 70 % di gruppi ossietilenici, pari a non meno del 97,3 % di monolaurato di polioossietilene (20) sorbitano su base anidra

Descrizione

Liquido oleoso a 25 °C, di colore tra giallo limone e ambra con un debole odore caratteristico

Identificazione

A. Solubilità

Solubile in acqua, etanolo, metanolo, acetato di etile e diossano Insolubile in olio minerale ed etere di petrolio

B. Spettro di assorbimento infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool polioossietilenico

Purezza

Acqua	Non più del 3 % (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Fino a 2
Indice di saponificazione	Non meno di 40 e non più di 50
Indice di ossidrilico	Non meno di 96 e non più di 108
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono- e di-)	Non più dello 0,25 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 433 MONOLEATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 80)**Sinonimi**

Polisorbato 80

Definizione

Monoleato di poliossietilene sorbitano (20)

Miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi con l'acido oleico commerciale alimentare, condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e relative anidridi

Dosaggio

Non meno del 65 % di gruppi ossietilenici, pari a non meno del 96,5 % di monoleato di poliossietilene(20)sorbitano su base anidra

Descrizione

Liquido oleoso a 25 °C, di colore tra giallo limone e ambra con un debole odore caratteristico

Identificazione

A. Solubilità

Solubile in acqua, etanolo, metanolo, acetato di etile e toluene
Insolubile in olio minerale ed etere di petrolio

B. Spettro di assorbimento infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool poliossietilenico

Purezza

Acqua	Non più del 3 % (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Fino a 2
Indice di saponificazione	Non meno di 45 e non più di 55
Indice di ossidrilico	Non meno di 65 e non più di 80
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono- e di-)	Non più dello 0,25 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 434 MONOPALMITATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 40)

Sinonimi	Polisorbato 40 Monopalmitato di poliossietilene sorbitano (20)
Definizione	Miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi con l'acido palmitico commerciale alimentare, condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e relative anidridi
<i>Dosaggio</i>	Non meno del 66 % di gruppi ossietilenici, pari a non meno del 97 % di monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano su base anidra
<i>Descrizione</i>	Liquido oleoso o semi-gel a 25 °C, di colore tra giallo limone e arancio con un debole odore caratteristico
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, etanolo, metanolo, acetato di etile e acetone Insolubile in olio minerale
B. Spettro di assorbimento infrarosso	Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool poliossietilenico
Purezza	
Acqua	Non più del 3 % (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Fino a 2
Indice di saponificazione	Non meno di 41 e non più di 52
Indice di ossidrilite	Non meno di 90 e non più di 107
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono- e di-)	Non più dello 0,25 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 435 MONOSTEARATO DI POLIOSSIETILENE SORBITANO (POLISORBATO 60)

Sinonimi	Polisorbato 60 Monostearato di poliossietilene sorbitano (20)
Definizione	Miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi con l'acido stearico commerciale alimentare, condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e relative anidridi
<i>Dosaggio</i>	Non meno del 65 % di gruppi ossietilenici, pari a non meno del 97 % di monostearato di poliossietilene (20) sorbitano su base anidra
<i>Descrizione</i>	Liquido oleoso o semi-gel a 25 °C, di colore tra giallo limone e arancio con un debole odore caratteristico
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, acetato di etile e toluene Insolubile in olio minerale e negli oli vegetali
B. Spettro di assorbimento infrarosso	Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool poliossietilenico

Purezza

Acqua	Non più del 3 % (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Fino a 2
Indice di saponificazione	Non meno di 45 e non più di 55
Indice di ossidrilico	Non meno di 81 e non più di 96
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono- e di-)	Non più dello 0,25 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 436 Tristearato di poliossietilene sorbitano (POLISORBATO 65)**Sinonimi**

Polisorbato 65

Tristearato di poliossietilene sorbitano (20)

Definizione

Miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi con l'acido stearico commerciale alimentare, condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e relative anidridi

Dosaggio

Non meno del 46 % di gruppi ossietilenici, pari a non meno del 96 % di tristearato di poliossietilene (20) sorbitano su base anidra

Descrizione

Solido di consistenza cerosa a 25 °C, di colore marrone chiaro con un debole odore caratteristico

Identificazione

A. Solubilità	Si disperde in acqua. Solubile in olio minerale, oli vegetali, etere di petrolio, acetone, etere, diossano, etanolo e metanolo
B. Intervallo di congelamento	29 — 33 °C
C. Spettro di assorbimento infrarosso	Caratteristico di un estere parziale di acido grasso di un polialcool poliossietilenico

Purezza

Acqua	Non più del 3 % (metodo di Karl Fischer)
Indice di acidità	Fino a 2
Indice di saponificazione	Non meno di 88 e non più di 98
Indice di ossidrilico	Non meno di 40 e non più di 60
1,4-Diossano	Non più di 5 mg/kg
Ossido di etilene	Non più di 0,2 mg/kg
Glicoli etilenici (mono- e di-)	Non più dello 0,25 %
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 5 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

3) Il testo relativo a E 459 Beta-ciclodestrina è sostituito dal testo seguente:

«E 459 BETA-CICLODESTRINA

Definizione

Denominazione chimica

Einecs

Formula chimica

Peso molecolare

Dosaggio

Designazione delle merci

La beta-ciclodestrina è un saccaride ciclico non riducente formato da sette unità di D-glucopiranosile con legame α-1,4. Il prodotto è il risultato dell'azione dell'enzima cicloglicosiltrasferasi (CGTasi ottenuto da *Bacillus circulans*, *Paenibacillus mace-rans* o ricombinante *Bacillus licheniformis strain SJ1608* su amido parzialmente idrolizzato.

Cicloptaamilosio

231-493-2

(C₆H₁₀O₅)₇

1 135

Non meno del 98,0 % di (C₆H₁₀O₅)₇ su base anidra

Solido cristallino bianco o quasi bianco, praticamente inodore

Identificazione

A. Solubilità

Poco solubile in acqua; facilmente solubile in acqua calda; leggermente solubile in etanolo.

B. Potere rotatorio specifico

[α]^{25D}: da +160° a +164° (soluzione all'1 %)

Purezza

Acqua

non più del 14 % (metodo di Karl Fischer)

Altre ciclodestrine

non più del 2 % su base anidra

Solventi residui (toluene e tricloroetilene)

Non più di 1 mg/kg per ciascun solvente

Ceneri solfatate

Non più dello 0,1 %

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg»

4) Il testo riguardante il polietilenglicole 6000 è sostituito dal testo seguente:

«POLIETILENGLICOLE 6000

Sinonimi

PEG 6000

Macrogol 6000

Definizione

Il polietilenglicole 6000 è una miscela di polimeri con formula generale H-(OCH₂-CH₂)-OH corrispondente a una massa molecolare relativa media di circa 6 000

Formula chimica

(C₂H₄O)_n H₂O (n = numero di unità di ossido di etilene, circa 140 corrispondenti a un peso molecolare di 6 000)

Peso molecolare

5 600 — 7 000

Dosaggio

Non inferiore al 90,0 % e non superiore al 110,0 %

Descrizione

Solido bianco o biancastro con aspetto ceroso o simile a paraffina

Identificazione

A. Solubilità

Molto solubile in acqua e in cloruro di metilene. Praticamente insolubile in alcool, in etere, in oli, grassi e minerali

B. Intervallo di fusione

tra 55 °C e 61 °C

Purezza

Viscosità

fra 0,220 e 0,275 kgm⁻¹s⁻¹ a 20 °C 0,220

Indice di ossidrilico

fra 16 e 22

Ceneri solfatate

Non più dello 0,2 %

Ossido di etilene

Non più di 0,2 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2003

recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi

[notificata con il numero C(2003) 3984]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/774/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'allegato, capitolo IV, paragrafo IV, punto 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 93/25/CEE della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini ⁽³⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾ ed è, perciò, opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta decisione.

(2) I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 sono potenzialmente pericolosi per il consumatore, qualora non vengano sottoposti a un trattamento appropriato.

(3) La Spagna, il Regno Unito e i Paesi Bassi hanno proposto trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di germi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini.

(4) Tali trattamenti sono sufficienti a garantire la salubrità dei prodotti e, pertanto, non occorre che questi ultimi vengano sottoposti preliminarmente a depurazione o stabulazione.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I trattamenti descritti nell'allegato I della presente decisione, destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi patogeni nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini raccolti nelle zone di cui all'allegato, capitolo I, punto 1, lettere b) e c), della direttiva 91/492/CEE e non sottoposti a stabulazione o depurazione prima della loro commercializzazione, sono approvati.

Articolo 2

La decisione 93/25/CEE è abrogata.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22.

⁽⁴⁾ Vedi allegato II della presente decisione.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

*ALLEGATO I***TRATTAMENTI****A. Sterilizzazione**

I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini possono essere sottoposti a un trattamento sterilizzante in recipienti ermeticamente chiusi rispondenti ai requisiti specificati nell'allegato, capitolo IV, punto IV.4 della direttiva 91/493/CEE.

B. Altri trattamenti termici

I molluschi bivalvi ed i gasteropodi marini in guscio non congelati possono essere trattati con uno dei metodi seguenti:

- 1) immersione in acqua bollente per il tempo necessario a portare la temperatura interna della loro carne ad un minimo di 90 °C e mantenimento di questa temperatura interna minima per almeno 90 secondi;
- 2) cottura, da 3 a 5 minuti, in un locale con: temperatura fra 120 e 160 °C e pressione compresa fra 2 e 5 kg/cm² nonché successiva sgusciatura e congelamento della carne a - 20 °C al centro della massa;
- 3) cottura a vapore sotto pressione in un contenitore chiuso in cui siano rispettati almeno i requisiti di cui al punto 1, per quanto riguarda il tempo e la temperatura interna della carne dei molluschi, e sia garantita l'omogenea distribuzione del calore da una metodologia convalidata nel quadro di un programma di autocontrollo.

*ALLEGATO II***Decisione abrogata e sue modificazioni**

Decisione 93/25/CEE (GU L 16 del 25.1.1993, pag. 22)

Decisione 97/275/CE (GU L 108 del 25.4.1997, pag. 52)

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Decisione 93/25/CEE	Presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
—	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 23 ottobre 2003

relativo alle operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi in conformità dell'articolo 31.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(BCE/2003/12)

(2003/775/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 31.2, 31.3 e 43.1,

considerando quanto segue:

- (1) Le operazioni degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE, al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità.
- (2) In conformità dell'articolo 31.3 dello statuto, il Consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.
- (3) Le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti e non registrate nei rendiconti finanziari delle banche centrali nazionali sono disciplinate dal presente indirizzo, mentre le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali a nome proprio e a proprio rischio sono disciplinate dall'indirizzo relativo alle operazioni delle banche centrali nazionali, in conformità dell'articolo 31.3 dello statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

— per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea,

— per «banche centrali nazionali» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti,

— per «operazioni» si intendono tutte le operazioni elencate nel secondo e terzo trattino dell'articolo 23 dello statuto, effettuate sul mercato da parte degli Stati membri partecipanti, che comportano lo scambio di attività non denominate in euro contro euro, o contro qualunque altra attività non denominata in euro, incluse, a titolo esemplificativo, le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti e non registrate nei rendiconti finanziari delle banche centrali nazionali,

— per «saldi operativi in valuta estera» si intendono le attività denominate in qualsiasi unità di conto o in una valuta diversa dall'euro, detenute dalle autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti direttamente o attraverso propri rappresentanti,

— per «attività non denominate in euro» si intendono titoli e ogni altra attività denominati nella valuta di un qualunque paese esterno all'area dell'euro ovvero in un'unità di conto, in qualsiasi forma detenuti,

— per «fuori mercato» si intendono operazioni in valuta estera in relazione alle quali nessuna delle parti contrattuali sia un partecipante del mercato interbancario delle operazioni in valuta estera. Tale mercato interbancario è costituito esclusivamente da istituzioni commerciali finanziarie. Le banche centrali, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni commerciali non finanziarie, gli Stati membri partecipanti e la Commissione europea non sono considerate parti del mercato interbancario.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente indirizzo si applica alle modalità di effettuazione delle operazioni da parte di tutte le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti aventi ad oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi. Le procedure stabilite per le segnalazioni da effettuarsi ex ante e ex post da parte dei governi centrali si discostano da quelle stabilite per le altre autorità pubbliche.

Articolo 3

Soglie per la segnalazione preventiva

1. Le soglie alle quali o sotto le quali le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti possono effettuare, senza la necessità di una segnalazione preventiva alla BCE e in un qualunque giorno di negoziazione, operazioni aventi ad oggetto i loro saldi operativi in valuta estera, e le soglie al di sopra delle quali i vari tipi di operazioni aventi ad oggetto i loro saldi operativi in valuta estera non possono essere effettuate senza la segnalazione preventiva alla BCE e in un qualunque giorno di negoziazione, sono stabilite nell'allegato I.

2. Le seguenti operazioni in valuta estera non sono soggette alla procedura della notifica preventiva:

- qualunque operazione che interessi da entrambe le parti attività in valuta estera denominate nella stessa valuta (per esempio la sostituzione di un Certificato di credito del Tesoro americano con un Buono ordinario del Tesoro americano),
- swap su valute,
- qualunque operazione effettuata con le banche centrali nazionali.

Articolo 4

Aspetti organizzativi

1. Gli Stati membri partecipanti adottano le misure opportune affinché si garantisca che le operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, effettuate da tutte le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti, incluse le operazioni effettuate attraverso le banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti superiori alle soglie previste nell'allegato I, siano comunicate alla BCE conformemente alle procedure di cui al presente indirizzo.

2. I governi centrali degli Stati membri partecipanti forniscono alla BCE, con cadenza mensile, la previsione di tutte le operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi che intendono effettuare, comprese le operazioni effettuate attraverso le banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti. Il modello da utilizzare per le segnalazioni di tali stime è riportato nell'allegato II.

3. Tutte le altre autorità pubbliche forniscono alla BCE una previsione di tutte le operazioni imminenti, comprese quelle effettuate attraverso le banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti e aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi superiori alle soglie stabilite dalla BCE, come indicato nell'allegato III.

4. Gli Stati membri partecipanti sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 4 e 6, essi raccolgono quindi tutti i dati rilevanti e li comunicano alla BCE attraverso le rispettive banche centrali nazionali.

Articolo 5

Procedura di segnalazione preventiva e approvazione da parte della BCE delle modalità di realizzazione delle operazioni

1. Le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti, incluse le banche centrali nazionali che agiscono per conto degli Stati membri, comunicano alla BCE, col massimo anticipo possibile, tutte le operazioni aventi ad oggetto le loro attività in valuta estera dei saldi operativi superiori alle soglie stabilite nell'articolo 3. La BCE riceve tali notifiche nella data di contrattazione entro e non oltre le ore 11:30, ora della BCE. Il modello da utilizzare per ciascuna di tali notifiche è riportato nell'allegato IV e viene fornito alla BCE attraverso le rispettive banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti.

2. La BCE risponde il prima possibile alle notifiche preventive di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in ogni caso entro e non oltre le ore 13:00, ora della BCE, nella prevista data di contrattazione. Nel caso in cui la BCE non abbia risposto nel termine stabilito, l'operazione si intende autorizzata conformemente ai termini e alle condizioni specificati dall'autorità pubblica competente dello Stato membro partecipante.

3. Nell'ipotesi in cui la BCE riceva una notifica dopo le 11:30, ora della BCE, verrà applicata la procedura di consultazione descritta nel paragrafo 5.

4. La BCE valuta le notifiche preventive al fine di facilitare il più possibile le operazioni effettuate dalle autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti. La BCE considera tali operazioni nell'intento di assicurare coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità, tenendo conto del loro impatto sulla liquidità del sistema bancario dell'area dell'euro. Alla luce di tali considerazioni la BCE decide se una transazione possa essere effettuata nei tempi e con le modalità previsti dallo Stato membro partecipante interessato.

5. In circostanze eccezionali, siano esse legate a considerazioni di tipo politico, a condizioni di mercato avverse o a una notifica tardiva da parte degli Stati membri partecipanti, la BCE può prevedere la modifica dei tempi di un'operazione o delle modalità in cui questa deve essere effettuata. In tali circostanze la BCE dà inizio a una procedura di consultazione con le parti interessate, vale a dire l'autorità pubblica nazionale considerata e la banca centrale nazionale dello Stato membro partecipante in questione. La BCE può richiedere che l'operazione venga effettuata fuori mercato tramite il SEBC, nel qual caso la BCE può chiedere che l'operazione si realizzi con la banca centrale nazionale considerata o con la BCE. La BCE può richiedere inoltre che l'ammontare complessivo di ciascuna di tali operazioni venga suddiviso in due o più operazioni. La BCE, ancora, può richiedere che l'operazione venga effettuata in parte fuori mercato tramite il SEBC, e in parte suddivisa in due o più operazioni, come stabilito sopra.

6. In circostanze eccezionali la BCE può richiedere che una operazione venga differita, nel qual caso il differimento dell'operazione è previsto per il periodo di tempo più breve possibile e non deve, in nessun caso, essere indefinito o pregiudicare il rispetto di termini e condizioni delle obbligazioni non ancora scadute.

Articolo 6

Segnalazione dei saldi operativi

1. Al fine di garantire alla BCE un'adeguata visione d'insieme sulla portata delle attività in valuta estera dei saldi operativi degli Stati membri partecipanti, questi ultimi segnalano ex post le proprie attività in valuta estera dei saldi operativi su base mensile.
2. Il modello che i governi centrali degli Stati membri partecipanti devono utilizzare per le segnalazioni ex post alla BCE delle attività in valuta estera dei saldi operativi è riportato nell'allegato V.
3. Tutte le altre autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti segnalano i propri saldi operativi in valuta estera superiori alla soglia stabilita dalla BCE, come precisato nell'allegato VI.

Articolo 7

Riservatezza

Tutte le informazioni e i dati scambiati nell'ambito delle procedure di cui al presente indirizzo sono riservati.

Articolo 8

Abrogazione dell'Indirizzo BCE/2001/9

Il presente indirizzo abroga l'Indirizzo BCE/2001/9.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri partecipanti sono destinatari del presente indirizzo.
2. Il presente indirizzo entra in vigore il 1° novembre 2003.
3. Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 ottobre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG

ALLEGATO I

Soglie per la segnalazione preventiva alla BCE delle operazioni in valuta estera degli Stati membri in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1

Tipi di operazioni		Soglia applicabile (riferimento: data di contrattazione)
Acquisti o vendite a titolo definitivo, a pronti e a termine, di attività in valuta estera	Contro euro	— 500 milioni di euro (operazioni aggregate lorde)
	Contro altre attività in valuta estera («operazioni a valute incrociate»)	— Controvalore di 500 milioni di euro (operazioni aggregate lorde per coppia di valute)

Per operazione aggregata lorda si intende il totale degli acquisti e il totale delle vendite di attività in valuta estera in un dato giorno di negoziazione.

Tali soglie si applicano anche alle operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali per conto degli Stati membri partecipanti e non registrate nei rendiconti finanziari delle banche centrali nazionali.

ALLEGATO II

Modello per le segnalazioni ex ante delle stime relative ad operazioni imminenti in valuta estera degli Stati membri partecipanti in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3

I governi centrali degli Stati membri forniscono alla BCE mensilmente una stima delle loro operazioni imminenti in valuta estera. Tali stime riguardano tutte le operazioni che verranno effettuate dai governi centrali. Tutte le altre autorità pubbliche forniscono una stima delle proprie operazioni imminenti in valuta estera superiori alle soglie previste nell'allegato III. I messaggi contenenti le stime delle operazioni imminenti in valuta estera degli Stati membri partecipanti devono presentare i seguenti dati:

Disaggregazione: per coppia di valute.

Frequenza: mensile.

Scadenza: ore 18:00, ora della BCE, dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Interpretazione: totale degli acquisti e totale delle vendite in relazione ad operazioni contro euro o ad operazioni a valute incrociate. La valuta da acquistare va indicata nella prima colonna/cella e la valuta da vendere va indicata nella seconda colonna/cella. La data di contrattazione e la data di valuta sono da specificare per operazioni di portata significativa.

Valutazione: al fine di determinare il valore dell'importo incerto vengono utilizzati i tassi di cambio delle ore 14:15 del giorno di segnalazione.

Arrotondamento: al più vicino controvalore di un milione di euro.

L'arco di tempo preso in considerazione da tali messaggi è un mese di calendario. Le soglie si riferiscono agli importi giornalieri, nel senso che se si prevede che tali soglie vengano superate in uno o più giorni del mese successivo, è necessario inviare una segnalazione ex ante, prima dell'ultimo giorno lavorativo che precede il mese corrente. La segnalazione mensile ex ante considera i giorni durante i quali si prevede il superamento delle soglie.

ALLEGATO III

Soglie per la segnalazione ex ante da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti diverse dai governi centrali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3

Le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti diverse dai governi centrali forniscono alla BCE mensilmente le stime di tutte le operazioni imminenti aventi ad oggetto le loro attività in valuta estera dei saldi operativi superiori alle soglie seguenti:

Tipi di operazioni		Soglia applicabile (riferimento: data di contrattazione)
Acquisti o vendite a titolo definitivo, a pronti e a termine, di attività in valuta estera	Contro euro	— 100 milioni di euro (operazioni aggregate lorde)
	Contro altre attività in valuta estera («operazioni a valute incrociate»)	— Controvalore di 500 milioni di euro (operazioni aggregate lorde per coppia di valute)

Per operazione aggregata lorda si intende il totale degli acquisti e il totale delle vendite di attività in valuta estera in un dato giorno di negoziazione.

ALLEGATO IV

Richieste di notifica preventiva da parte degli Stati membri partecipanti ⁽¹⁾ e risposte della BCE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1

I messaggi di notifica preventiva devono contenere le seguenti informazioni:

- indicazione dello Stato membro partecipante che notifica le operazioni,
- autorità pubblica responsabile dell'operazione,
- data e ora delle notifiche,
- data di contrattazione,
- data di valuta,
- ammontare delle operazioni (in milioni di euro o al controvalore di milioni di euro),
- valute interessate (codici ISO),
- categoria dell'operazione,
- obbligazioni contrattuali non ancora scadute (S/N).

La risposta della BCE alle notifiche preventive deve contenere inoltre i seguenti dati:

- giorno, ora e contenuto della risposta della BCE.

Nota: Gli Stati membri partecipanti devono far pervenire le loro notifiche alla BCE attraverso le rispettive banche centrali nazionali.

⁽¹⁾ Si ricorda che sono soggette alla notifica preliminare solo le operazioni effettuate dagli Stati membri nel mercato, vale a dire con controparti diverse dalle rispettive banche centrali nazionali. Le operazioni effettuate dagli Stati membri con le rispettive banche centrali nazionali quali controparti sono soggette all'approvazione preventiva e alle procedure di segnalazione applicabili alle operazioni delle banche centrali nazionali.

ALLEGATO V

Modello per le segnalazioni ex post alla BCE delle attività in valuta estera dei saldi operativi detenute dagli Stati membri partecipanti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2

I governi centrali degli Stati membri partecipanti sono tenuti a segnalare la consistenza delle attività in valuta estera dei saldi operativi con cadenza mensile. Le altre autorità pubbliche sono tenute a effettuare le segnalazioni solo nel caso in cui l'ammontare più elevato tra le attività medie mensili e quelle di fine mese ecceda la soglia prevista nell'allegato VI.

Disaggregazione: totale dei saldi operativi in valuta estera, non disaggregati per valuta. Media mensile, ammontare massimo del mese, ammontare di fine mese e ammontare minimo del mese.

Frequenza: mensile.

Scadenza: ore 18:00, ora della BCE, della quinta giornata lavorativa successiva al periodo di segnalazione.

Interpretazione: totale delle attività in valuta estera detenute dagli Stati membri partecipanti al di fuori del SEBC. I dati devono contenere anche le posizioni a termine (le posizioni a termine devono quindi essere sommate alle attività in essere segnalando solo un importo per ciascuna voce). Inoltre, i dati devono anche includere le operazioni a pronti già negoziate ma non ancora liquidate (i dati devono essere compilati con riferimento alla data di contrattazione).

Valutazione: le banche centrali nazionali utilizzano i tassi di cambio di riferimento delle ore 14:15 al fine di convertire in euro le informazioni ricevute da parte degli Stati membri partecipanti (in particolare quando questi ultimi segnalino attività in valuta estera in essere). Il valore dei titoli viene determinato in riferimento ai prezzi di mercato, ma, per ragioni pratiche, per tali prezzi non è richiesta un'unica fonte di riferimento. Poiché è probabile che la maggior parte dei saldi operativi sia detenuta sotto forma di depositi, l'impatto di fonti di mercato leggermente differenti per determinare il valore dei titoli dovrebbe essere alquanto limitato.

Arrotondamento: al più vicino controvalore di un milione di euro.

È da rilevare che altre autorità pubbliche sono soggette ad obblighi di segnalazioni solo nel caso in cui l'ammontare più elevato tra le attività medie mensili e quelle di fine mese ecceda la soglia prevista. Tuttavia, se la soglia viene superata, le altre autorità pubbliche dovranno utilizzare gli stessi tipi di dati utilizzati dai governi centrali (vale a dire media mensile, ammontare massimo del mese, ammontare di fine mese e ammontare minimo del mese).

L'obbligo di segnalazione ex post contenuto nel presente allegato include tutte le operazioni in valuta estera effettuate dalle banche centrali nazionali per conto delle autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti.

ALLEGATO VI

Soglie per la segnalazione ex post da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti diverse dai governi centrali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3

Le autorità pubbliche degli Stati membri partecipanti diverse dai governi centrali segnalano alla BCE le loro attività in valuta estera dei saldi operativi superiori alle seguenti soglie:

Tipi di attività	Soglie applicabili (riferimento: data di contrattazione)
Attività in valuta estera (totale di tutte le valute, in un controvalore di milioni di euro): il valore riportato deve essere il più alto fra i seguenti: — valore medio mensile, — valore di fine mese.	— Controvalore di 50 milioni di euro.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 ottobre 2003

che modifica la decisione BCE/2002/12 del 19 dicembre 2002 relativa all'approvazione del volume di conio di monete metalliche nel 2003

(BCE/2003/13)

(2003/776/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 106, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio di monete metalliche che gli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «Stati membri partecipanti») possono coniare.
- (2) Sulla base delle stime relative all'evoluzione della domanda di monete metalliche in euro nel 2003, presentate alla BCE dagli Stati membri partecipanti, la BCE ha approvato, mediante la decisione BCE/2002/12 del 19 dicembre 2002 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2003 ⁽¹⁾, il volume totale di monete metalliche in euro destinate alla circolazione e di monete metalliche in euro da collezione non destinate alla circolazione nel 2003.
- (3) In alcuni Stati membri partecipanti le stime alla base della decisione BCE/2002/12 si sono rivelate insufficienti a causa di una domanda di monete metalliche in euro non stabile, seguita alle operazioni di sostituzione del contante nel 2002, nonché a causa di sviluppi economici imprevisti. Come risultato, tali Stati membri partecipanti devono ora ottenere l'approvazione della BCE per il conio di ulteriori monete metalliche in euro nel 2003.
- (4) Il 3 settembre 2003, il ministero francese dell'Economia, delle finanze e dell'industria ha richiesto alla BCE l'approvazione di un aumento, pari a 600 milioni di euro, nel volume di conio di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che possono essere coniate in Francia nel 2003.
- (5) L'11 settembre 2003, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, quale agente nominato dal ministero irlandese delle Finanze, ha richiesto alla BCE l'approvazione di un aumento, pari a 40 milioni di euro, nel volume di conio di monete metalliche destinate alla circolazione che possono essere coniate in Irlanda nel 2003.
- (6) Il 23 settembre 2003, il ministero italiano dell'Economia e delle finanze ha richiesto alla BCE l'approvazione di un aumento, pari a 40 milioni di euro, nel volume di conio di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che possono essere coniate in Italia nel 2003.

(7) Il 17 settembre 2003, la Oesterreichische Nationalbank ha richiesto alla BCE l'approvazione di un aumento, pari a 40 milioni di euro, nel volume di conio di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che possono essere coniate in Austria nel 2003.

(8) La BCE approva le richieste sopra menzionate di aumento nel volume di conio di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che possono essere coniate nel 2003 in Francia, Irlanda, Italia e Austria. Di conseguenza, è necessario sostituire la tabella di cui all'articolo 1 della decisione BCE/2002/12,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione BCE/2002/12 è modificata come segue:

La tabella contenuta nell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

«(milioni di euro)

	Conio di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2003
Belgio	246,9
Germania	1 475,0
Grecia	116,4
Spagna	939,0
Francia	667,5
Irlanda	140,6
Italia	155,6
Lussemburgo	150,0
Paesi Bassi	85,0
Austria	156,0
Portogallo	278,0
Finlandia	300,0»

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 144.

Articolo 2

La presente decisione è indirizzata agli Stati membri partecipanti.

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 ottobre 2003.

Il presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG
